



# Wortprotokoll

der 87. Sitzung vom 9. Oktober 1964

# Resoconto integrale

della seduta n. 87 del 9 ottobre 1964

IV. Legislatur  
IV legislatura  
1960 - 1964

# CONSIGLIO PROVINCIALE BOLZANO LANDTAG BOZEN

## IV. LEGISLATURA IV. GESETZGEBUNGSPERIODE

# SEDUTA 87<sup>A</sup> SITZUNG

9-10-1964

## INDICE - INHALTSANGABE

Giuramento del consigliere provinciale Franz Runge  
pag. 4

**Disegno di legge provinciale N. 156/ter:** « Modifiche alla Legge provinciale 3.7.1959, N. 6 sull'ordinamento degli uffici e del personale della Provincia di Bolzano »  
pag. 4

**Disegno di legge provinciale N. 165:** « Modifiche alla Legge provinciale 2.4.1962, N. 4, modificata con Legge provinciale 30.8.1963, N. 13, contenente norme per favorire l'accesso del risparmio popolare ad una abitazione » - Discussione generale  
pag. 14

Vereidigung des Landtagsabgeordneten Franz Runge  
Seite 4

**Landesgesetzentwurf Nr. 156/ter:** « Abänderung des Landesgesetzes vom 3.7.1959 Nr. 6, die Personalordnung der Provinz Bozen betreffend »  
Seite 4

**Landesgesetzentwurf Nr. 165:** « Abänderungen zum L.G. vom 2.4.1962 Nr. 4, abgeändert mit L.G. vom 30.8.1963 Nr. 13, betreffend Bestimmungen, um Kleinsparern den Erwerb einer Eigentumswohnung zu erleichtern » - Generaldebatte  
Seite 14

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE: Rag. Silvio Nicolodi**  
**VORSITZ DES PRÄSIDENTEN:**

ORE 15.45 UHR

**PRESIDENTE:** La seduta è aperta.

Quando nel tardo pomeriggio di venerdì 25 settembre u.s.c. ci veniva data la notizia della morte del consigliere Dr. Ing. Hans Plaikner, non volevo crederlo.

Non volevo crederlo, perchè non erano trascorse ancora 24 ore da quando ci eravamo lasciati dopo la seduta del Consiglio regionale e della Commissione finanze.

Ma non appena però le notizie furono più precise e si seppe che la tragedia era avvenuta in montagna, allora non vi erano più dubbi, in quanto si sapeva che il collega Hans Plaikner amava la montagna.

Nato e vissuto fra le montagne, ogni volta che la sua intensa attività politica, amministrativa e professionale gli permetteva qualche ora di riposo, egli correva alle sue montagne a godersi lo splendido spettacolo che esse, sempre, offrono. Ma questa volta la montagna è stata fatale per il consigliere Hans Plaikner, ed egli è stato strappato improvvisamente all'affetto dei suoi cari, della sua gente e anche al nostro, suoi colleghi di Consiglio.

Il consigliere Hans Plaikner ci ha lasciati silenziosamente, così, come silenziosamente, con modestia, ma con tenacia ha sempre operato nella vita politica.

La sua caratteristica era la cortesia, con il sorriso sempre sulle labbra, sia che egli discutesse con amici o avversari.

Il Consiglio provinciale ha perso con la morte del consigliere Hans Plaikner un amico e un collaboratore; non ci resta che conservarne il ricordo alla sua memoria.

Als am Freitag, den 25. September, in den späten Nachmittagsstunden die Nachricht vom Ableben

des L. Abg. Dr. Ing. Hans Plaikner eintraf, wollte ich nicht daran glauben.

Ich wollte nicht daran glauben, weil noch nicht einmal 24 Stunden vergangen waren, seit wir nach der Sitzung des Regionalrates und der Finanzkommission auseinandergegangen waren.

Sobald jedoch die Nachrichten genauer wurden und man erfuhr, dass das Unglück in den Bergen geschehen war, bestanden keine Zweifel mehr, da man wusste, dass der Kollege Hans Plaikner die Berge liebte.

Wenn ihm seine rege Tätigkeit in der Politik, in der Verwaltung und im Beruf einige Stunden der Ruhe erlaubte, zog es ihn, der inmitten der Berge geboren und aufgewachsen war, immer wieder in seine Berge, um das prächtige Schauspiel zu genießen, das sie stets bieten. Dieses Mal aber wurden dem L. Abg. Hans Plaikner die Berge zum Verhängnis. Ganz unerwartet wurde er der Liebe seiner Angehörigen und seines Volkes und auch uns, seinen Kollegen im Landtage, die wir ihm aufrichtig zugehen waren, entrissen.

Der L. Abg. Hans Plaikner hat uns ganz still verlassen, genauso wie er immer still und bescheiden, aber mit aller Zähigkeit im politischen Leben tätig war.

Seine Wesensart war die Höflichkeit verbunden mit einem Lächeln, das er stets auf den Lippen hatte, ganz gleich, ob er mit Freunden oder Gegnern sprach.

Der Landtag hat durch den Tod des L. Abg. Hans Plaikner einen Freund und Mitarbeiter verloren. Wir wollen ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.

---

Suspendo la seduta per dieci minuti.

---

**PRESIDENTE:** La seduta riprende.

Comunicazioni:

Disegni di legge provinciali approvati:  
Conti Consuntivi della Provincia di Bolzano per gli anni 1958, 1959 e 1960;

« Modifica alla legge provinciale 21.2.1962, N. 3 che reca norme sull'assicurazione contro gli infortuni degli alunni delle scuole elementari »;

« Contributo al Consorzio per l'aeroporto delle Dolomiti e del Garda »;

« Concessione di contributi alla Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Bolzano »;

« Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1964 »;

« Modifica della legge provinciale 27.8.1962, N. 9 sull'addestramento professionale dei lavoratori »;

« Ordinamento del personale addetto alla formazione professionale ».

Disegno di legge rinviato:

« Modifiche alla legge provinciale 3.7.1959, N. 6 concernente l'ordinamento degli uffici e del personale della provincia di Bolzano ».

Mozioni presentate:

5 agosto 1964 presentata dal consigliere Mitolo concernente il rilascio di copie di deliberazioni di Giunta;

5 settembre 1964 presentata dai consiglieri Nardin e Nicolodi concernente l'aumento delle rette dell'Ospedale civile di Merano;

5 settembre 1964 presentata dai consiglieri Nardin e Nicolodi riguardante la situazione dell'artigianato altoatesino;

7 settembre 1964 presentata dai consiglieri Nardin e Nicolodi riguardante gli alloggi di proprietà dello Istituto autonomo per le case popolari.

Interrogazioni presentate:

23 settembre 1964 presentata dal consigliere Nardin concernente la ubicazione del nuovo ospedale psichiatrico;

2 ottobre 1964 presentata dal consigliere Nardin riguardante la nuova organizzazione sindacale dei lavoratori sudtirolesi;

6 ottobre 1964 presentata dal consigliere Nardin concernente la concessione delle borse e dei contributi di studio avvenuta in ordine al decorso anno scolastico.

Leggo il telegramma che ha inviato il Vicecommissario del Governo, dott. Bianco:

« *Esprimo S.V. sentite condoglianze tragica immatura scomparsa consigliere provinciale ingegnere Plaikner et pregola rendersi interprete miei sentimenti anche presso famiglia defunto* ».

Passiamo al punto 1) dell'ordine del giorno: « *Giuramento del consigliere provinciale Franz Runge* ».

Invito il consigliere Runge a prestare giuramento. Leggo la formula:

« *Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Provincia* ».

« *Ich schwöre, der Republik treu zu sein und mein Amt ausschliesslich zum Zweck des untrennbaren Wohles des Staates und der Provinz auszuüben* ».

RUNGE (S.V.P.): Ich schwöre.

PRESIDENTE: Grazie.

SCHATZ (S.V.P.): Ich möchte wegen der Dringlichkeit der Behandlung beantragen, daß die Punkte 11) und 12) der zusätzlichen Tagesordnung nach Punkt 2) der Tagesordnung behandelt werden.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola su questa proposta? Nessuno. Metto in votazione la proposta del consigliere Schatz: approvata all'unanimità.

Passiamo al punto 2) dell'ordine del giorno: « *Disegno di legge provinciale N. 156/ter: « Modifiche alla legge provinciale 3 luglio 1959, N. 6 sull'ordinamento degli uffici e del personale della Provincia di Bolzano* ».

La parola alla Giunta per la relazione.

ZILLER (Assessore alle finanze e patrimonio - D.C.): « *Egredi consiglieri, come è noto il Governore ha nuovamente rinviato il disegno di legge provinciale concernente modifiche all'ordinamento degli uffici e del personale della Provincia di Bolzano, approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 31 luglio a.c. Il rilievo governativo concerne la istituzione del ruolo aperto anche per le qualifiche più alte delle singole carriere, qualifiche cui corrispondono funzioni diverse. Tali norme contrasterebbero con il principio dell'ordinamento giuridico in materia di pubblico impiego indicato dall'art. 97 della Costituzione che stabilisce che nell'ordinamento degli uffici devono essere determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.*

*L'accoglimento di tale rilievo comporta alcune modifiche del disegno di legge e precisamente degli artt. 12, 13 e 14 che concernono lo svolgimento delle singole carriere. Necessita infatti prevedere un numero fisso di posti ed escludere di conseguenza dal ruolo aperto il grado III della carriera direttiva, il grado IV della carriera di concetto ed il grado VI e VII della carriera esecutiva.*

*La Giunta provinciale dopo approfondito esame della questione e dopo aver sentito anche i rappresentanti delle varie categorie del personale sottopone, pertanto, all'esame del Consiglio le con-*

seguenti modifiche da apportarsi al disegno di legge ed allegate tabelle organiche. Le modifiche all'art. 12 del disegno di legge concernono appunto la introduzione di un numero fisso di posti per la qualifica di direttore di sezione (grado III/A), posti ai quali si accede mediante concorso interno per titoli ed esami. Con le modifiche da apportarsi agli artt. 13 e 14 viene fissato un numero limitato di posti per il grado IV/B ed i gradi VI/C e VII/C. La modifica proposta per l'art. 17 riguarda solo la fissazione della decorrenza della concessione dell'indennità speciale agli agenti tecnici specializzati. Nelle tabelle allegate al disegno di legge fermo restando il numero complessivo dei posti, si è provveduto a suddividere i medesimi nei gradi che ora sono esclusi dal ruolo aperto.

Considerata la lunga attesa del personale si confida in una pronta approvazione delle modifiche in oggetto da parte del Consiglio Provinciale ».

**PRESIDENTE:** La parola al presidente della Commissione legislativa competente.

**KAPFINGER (S.V.P.):** « Die erste Gesetzgebungskommission ist am 30.9.1964 zur Behandlung der Vorschläge zu Änderungen an den Artt. 12, 13, 14 und 17 und an den Beilagen A, B, C, D, E und F des Gesetzentwurfes zu **ÄNDERUNGEN AM LANDESGESETZ VOM 3.7.1959 NR. 6 ÜBER DIE ORDNUNG DER ÄMTER UND DES PERSONALS DER LANDESVERWALTUNG BOZEN** zusammengetreten.

In Anbetracht der besonderen Lage wird bei den Artikeln 12, 13 und 14 die Streichung der Erfordernis der Titel und Prüfungen und dafür der interne Wettbewerb vorgeschlagen.

Mit dieser Abänderung wird der Gesetzentwurf einstimmig ungenommen ».

**PRESIDENTE:** C'è il problema ora, che la legge va riapprovata integralmente dal primo all'ultimo articolo e non soltanto gli articoli modificati, pertanto metterò in votazione i singoli articoli.

Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvato all'unanimità.

#### Art. 1

Il primo comma dell'art. 17 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6 è sostituito dal seguente:

« La carriera direttiva del personale dell'Amministrazione provinciale comprende le seguenti qualifiche e i seguenti gradi:

a) segretario della Giunta provinciale (grado I/A);

b) vice-segretario della Giunta provinciale - capo ripartizione - ispettore enti locali (grado II/A);

c) direttore di sezione - ingegnere od architetto caposezione - ispettore caposezione - psicologo caposezione (grado III/A);

d) consigliere di I.a classe - ingegnere od architetto di I.a classe - ispettore di I.a classe - psicologo di I.a classe (grado IV/A);

e) consigliere - ingegnere od architetto - ispettore - psicologo (grado V/A) ».

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 1: approvato all'unanimità.

#### Art. 2

Il primo comma dell'art. 18 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6 è sostituito dal seguente:

« La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche e i seguenti gradi:

a) segretario o ragioniere caposezione - geometra caposezione - perito agrario capo - assistente sociale capo (grado III/B);

b) segretario o ragioniere principale - geometra o perito edile principale - perito agrario principale - assistente sociale principale - segretario - economo principale - assistente principale (grado IV/B);

c) segretario o ragioniere di I.a classe - geometra o perito edile di I.a classe - perito agrario di I.a classe - assistente sociale di I.a classe - segretario-economista di I.a classe - assistente di I.a classe (grado V/B);

d) segretario o ragioniere - geometra o perito edile - perito agrario - assistente sociale - segretario-economista - assistente (grado VI/B);

e) segretario o ragioniere aggiunto - geometra o perito edile aggiunto - perito agrario aggiunto - assistente sociale aggiunto - segretario-economista aggiunto - assistente aggiunto (grado VII/B) ».

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 2: approvato all'unanimità.

#### Art. 3

Il primo comma dell'art. 19 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6 è sostituito dal seguente:

« La carriera esecutiva comprende le seguenti qualifiche e i seguenti gradi:

a) archivista superiore - assistente tecnico capo o

- disegnatore capo (grado V/C);
- b) primo archivista - primo assistente tecnico o disegnatore (grado VI/C);
- c) archivista - assistente tecnico principale o disegnatore principale (grado VII/C);
- d) applicato o stenodattilografo di I.a classe - assistente tecnico o disegnatore di I.a classe (grado VIII/C);
- e) applicato o stenodattilografo - assistente tecnico o disegnatore (grado IX/C);
- f) applicato o stenodattilografo aggiunto - assistente tecnico o disegnatore aggiunto (grado X/C) ».

Chiede qualcuno la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 3: approvato all'unanimità.

#### Art. 4

Il primo comma dell'art. 20 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6 è sostituito dal seguente:

« La carriera del personale ausiliario comprende le seguenti qualifiche e i seguenti gradi:

- a) capo officina - capo agente tecnico - commesso capo (grado I/D);
- b) agente tecnico di I.a classe - telefonista di I.a classe - commesso di I.a classe - custode di I.a classe - bidello di I.a classe (grado II/D);
- c) agente tecnico di II.a classe - telefonista di II.a classe - commesso di II.a classe - custode di II.a classe - bidello di II.a classe (grado III/D);
- d) agente tecnico - telefonista - commesso - custode - bidello (grado IV/D);
- e) agente tecnico aggiunto - telefonista aggiunto - commesso aggiunto - custode aggiunto - bidello aggiunto (grado V/D) ».

Chiede qualcuno la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 4: approvato all'unanimità.

#### Art. 5

La carriera del personale cantoniere comprende le seguenti qualifiche:

- a) capo cantoniere; b) cantoniere scelto; c) cantoniere; d) cantoniere aggiunto.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

#### Art. 6

Il primo e secondo comma dell'art. 21 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6 sono sostituiti dai seguenti:

« I ruoli dell'Amministrazione provinciale sono il ruolo generale amministrativo e i ruoli tecnici o speciali. Il ruolo generale amministrativo è quello previsto dall'allegato A). Il personale dei servizi tecnici, dei servizi agrari e forestali, dei servizi sociali, del servizio di orientamento professionale e dei servizi scolastici è inquadrato nei ruoli tecnici o speciali previsti dagli allegati B), C), D), E) ed F).

La ripartizione del contingente numerico e qualitativo dei posti previsti negli allegati organici alle singole ripartizioni e l'assegnazione del personale alle stesse sono deliberabili dalla Giunta provinciale ».

Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

#### Art. 7

All'art. 25 della L.P. 3.7.1959, N. 6 viene aggiunto il seguente comma:

« Agli stessi inoltre possono essere rimborsate le spese debitamente documentate, incontrate nello svolgimento dell'incarico ».

Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 7: approvato a maggioranza.

#### Art. 8

Il primo comma dell'art. 27 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6 è sostituito dal seguente:

« Per la nomina ai posti previsti dalla presente legge sono richiesti i seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana;
- b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salve le eccezioni previste dalle disposizioni di legge vigenti;
- c) buona condotta;
- d) idoneità fisica all'impiego.

Ove per l'ammissione al concorso sia richiesta la laurea, il limite di età è elevato di 5 anni. Si applicano, inoltre, gli aumenti dei limiti di età previsti dalle leggi vigenti ».

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 8: approvato all'unanimità.

## Art. 9

L'art. 28 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6 è sostituito dal seguente:

« Oltre ai requisiti generali richiesti dal precedente articolo per l'accesso alle singole carriere ed ai singoli posti è richiesto il possesso dei titoli specifici di cui alla tabella allegata alla legge provinciale 27.8.1962, N. 8.

Alla carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi agrari sono ammessi oltre ai laureati in scienze agrarie o forestali anche i laureati specializzati in meteorologia ».

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 9: approvato all'unanimità.

## Art. 10

Il primo comma dell'art. 29 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6 è sostituito dal seguente:

« In tutte le assunzioni di personale presso gli uffici della Provincia si seguirà il criterio di adeguare la consistenza numerica a quella dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio provinciale. Tale proporzione sarà riferita alle carriere di cui al primo comma dell'art. 16 ».

Qualcuno chiede la parola sull'art. 10? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

## Art. 11

Il secondo comma dell'art. 44 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6 è sostituito dal seguente:

« L'orario di servizio è di 40 ore settimanali per il personale della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva, e di 45 ore settimanali per il personale ausiliario e cantoniere ».

Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 11: approvato all'unanimità.

## Art. 12

Svolgimento carriera direttiva.

Il passaggio alla qualifica di consigliere di I.a classe (grado IV/A) e corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali si consegue a ruolo aperto dopo due anni di servizio effettivo, semprechè il dipendente in tale periodo non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a « distinto ».

I posti vacanti nella qualifica di direttore di

sezione (grado III/A) e corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali vengono conferiti mediante concorso interno, al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che alla data di indizione del concorso abbiano compiuto almeno 3 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore, purchè nell'ultimo triennio non abbiano conseguito una nota di qualifica inferiore a « distinto ».

I posti disponibili nella qualifica di capo ripartizione (grado II/A) e corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali sono conferiti mediante concorso per esame speciale, al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data di indizione del concorso, abbiano compiuto complessivamente 3 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore, purchè nell'ultimo biennio non abbiano conseguito una nota di qualifica inferiore ad « ottimo ».

Chi chiede la parola sull'art. 12? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

## Art. 13

Svolgimento della carriera di concetto.

Le qualifiche di segretario aggiunto, segretario e segretario di I.a classe e le corrispondenti qualifiche di pari grado del ruolo amministrativo e dei ruoli speciali formano ruolo aperto.

Il passaggio alla qualifica di segretario aggiunto (grado VII/B) a quella di segretario (grado VI/B) e corrispondenti qualifiche di pari grado si consegue dopo 2 anni di effettivo servizio, semprechè nel biennio il dipendente non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a « distinto ». Il passaggio dalla qualifica di segretario (grado VI/B) a quella di segretario di I.a classe (grado V/B) e corrispondenti qualifiche di pari grado si consegue dopo 6 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore, semprechè il dipendente nell'ultimo triennio non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a « distinto » o dopo 3 anni in seguito ad esame, a condizione che nell'ultimo biennio non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a « distinto ».

I posti vacanti nella qualifica di segretario principale (grado IV/B) e corrispondenti qualifiche di pari grado del ruolo amministrativo e dei ruoli speciali vengono conferiti mediante concorso interno al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto almeno 4 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore, semprechè nell'ultimo

triennio non abbiano riportato una nota di qualifica inferiore a « distinto ».

I posti disponibili nella qualifica di segretario o ragioniere caposezione (grado III/B) e corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali sono conferiti mediante concorso per esame speciale, al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto almeno 2 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore, purchè nell'ultimo biennio non abbiano conseguito una nota di qualifica inferiore ad « ottimo ».

Chi chiede la parola su questo articolo? Nessuno. Metto in votazione l'art. 13: approvato alla unanimità.

#### Art. 14

Svolgimento della carriera esecutiva.

Le qualifiche di applicato aggiunto, applicato ed applicato di I.a classe e le corrispondenti qualifiche di pari grado del ruolo amministrativo e dei ruoli speciali formano ruolo aperto.

Il passaggio dalla qualifica di applicato aggiunto (grado X/C) alla qualifica di applicato (grado IX/C) o corrispondenti qualifiche di pari grado si consegue dopo 2 anni di effettivo servizio, semprechè nel biennio il dipendente non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a « distinto »; quello da applicato (grado IX/C) ad applicato di I.a classe (grado VIII/C) o corrispondenti qualifiche di pari grado si consegue dopo 6 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore, oppure dopo 3 anni in seguito ad esame, a condizione che il dipendente nell'ultimo triennio non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a « distinto ».

I posti vacanti nella qualifica di archivista (grado VII/C) e corrispondenti qualifiche di pari grado dei ruoli speciali vengono conferiti in seguito a concorso interno, al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto almeno 4 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore semprechè nell'ultimo triennio non abbiano riportato una nota di qualifica inferiore a « distinto ».

I posti vacanti nella qualifica di primo archivistista (grado VI/C) e corrispondenti qualifiche di pari grado dei ruoli speciali vengono conferiti mediante concorso interno cui sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che abbiano almeno 2 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore e semprechè nell'ultimo biennio abbiano conseguito almeno la nota di qualifica di « distinto ».

I posti disponibili nella qualifica di archivistista superiore (grado V/C) e corrispondenti qualifiche di pari grado dei ruoli speciali sono pure conferiti in seguito a concorso interno, al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto almeno 2 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore, a condizione che nell'ultimo biennio non abbiano riportato una nota di qualifica inferiore ad « ottimo ».

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

#### Art. 15

Svolgimento della carriera ausiliaria.

Il personale della carriera ausiliaria consegue il passaggio alla qualifica immediatamente superiore a quella iniziale (grado IV/D) dopo 2 anni di effettivo servizio, semprechè in tale periodo non abbia riportato una qualifica inferiore a « distinto ».

Il passaggio alla qualifica di commesso di II.a classe e corrispondenti (grado III/D) si consegue dopo 6 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore, semprechè il dipendente nell'ultimo triennio non abbia riportato una qualifica inferiore a « distinto ».

Il passaggio alla qualifica di commesso di I.a classe e corrispondenti (grado II/D) si consegue pure dopo 6 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore, semprechè il dipendente nell'ultimo triennio non abbia riportato una qualifica inferiore a « distinto ».

I posti disponibili nella massima qualifica della carriera ausiliaria (grado I/D) sono conferiti mediante promozione a scelta, su designazione del Consiglio d'amministrazione al personale avente un'anzianità di almeno 2 anni nella qualifica immediatamente inferiore.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 15: approvato all'unanimità.

#### Art. 16

Progressione in carriera del personale cantoniere.

Il personale cantoniere consegue il passaggio dalla qualifica di cantoniere aggiunto a quella di cantoniere dopo 4 anni di effettivo servizio, semprechè nell'ultimo biennio non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a « distinto ».

Il passaggio alla qualifica di cantoniere scelto si consegue dopo 6 anni di effettivo servizio nella qualifica di cantoniere semprechè il dipendente



*nell'ultimo triennio non abbia riportato una qualifica inferiore a « distinto ».*

*I posti disponibili di capo cantoniere sono conferiti mediante promozione a scelta, sentito l'Assessore competente ed il capo ripartizione dei servizi tecnici, ai cantonieri aventi una anzianità di almeno 2 anni nella qualifica immediatamente inferiore.*

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

#### Art. 17

*Agli agenti tecnici, la cui specializzazione è stata accertata dalla Giunta provinciale, viene corrisposta un'indennità speciale non pensionabile pari a Lire 10.000 (diecimila) mensili. Detta indennità non è cumulabile con l'indennità di rischio e viene concessa con decorrenza 1.1.1964.*

Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 17: approvato all'unanimità.

#### Art. 18

##### Trattamento economico in casi di progressione in carriera

*In tutti i casi di passaggio di qualifica sono attribuiti ai dipendenti tanti aumenti periodici nella nuova qualifica e nel nuovo grado quanti sono necessari per assicurargli uno stipendio di importo superiore almeno del 3,50 per cento a quello spettante al momento dell'avanzamento.*

*Qualora la promozione venga a scadere contemporaneamente alla maturazione dell'aumento periodico nella qualifica inferiore, sarà prima assegnato l'aumento periodico di tale qualifica e successivamente sarà effettuata la promozione ai sensi del primo comma.*

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

#### Art. 19

*Qualora un dipendente non abbia ottenuto la nota di qualifica per un anno, agli effetti della progressione in carriera di cui ai precedenti articoli si tiene conto della nota di qualifica conseguita nell'anno precedente.*

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

#### Art. 20

*Il concorso per esame speciale previsto nei precedenti articoli per l'avanzamento alle qualifiche superiori della carriera direttiva e di concetto consiste in due prove scritte ed una orale.*

*Le due prove scritte verteranno una su un tema generale e una su problemi attinenti alle funzioni della qualifica da attribuire. Per le prove scritte il candidato potrà scegliere fra tre argomenti proposti.*

*La prova orale verterà sulle materie attinenti alle funzioni della qualifica da attribuire ed avrà carattere eminentemente pratico.*

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 20: approvato all'unanimità.

#### Art. 21

*Il giudizio sui concorsi interni per titoli ed esami, sugli esami ed esami speciali, previsti per la progressione nelle singole carriere è dato da apposite commissioni esaminatrici, nominate dalla Giunta provinciale, così costituite:*

- a) dal Presidente della Giunta provinciale o da un suo delegato che la presiede;
- b) da due esperti nelle discipline o materie che formano oggetto dell'esame.

*Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva o di concetto della Provincia.*

Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

#### Art. 22

*I concorsi interni per titoli ed esami e gli esami previsti per la progressione in carriera a ruolo aperto saranno espletati ogni anno. Agli stessi sono ammessi tutti i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità richiesta entro il 1. gennaio dell'anno. Gli idonei conseguiranno la promozione con effetto dalla stessa data.*

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

#### Art. 23

*L'art. 88 della legge provinciale 3.7.1959 N. 6 e l'art. 5 della legge provinciale 27.8.1962, N. 8 sono abrogati.*

Chiede qualcuno la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 23: approvato all'unanimità.

Art. 24

L'art. 91 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6 è sostituito dal seguente:

« Il trattamento economico lordo annuo spettante al personale dell'Amministrazione provinciale è quello previsto dall'allegata tabella G). Spettano inoltre le quote di aggiunta di famiglia nella misura ed alle condizioni previste dalle vigenti leggi, nonché l'indennità integrativa speciale mensile nella misura corrisposta ai dipendenti statali ».

Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 24: approvato all'unanimità.

Art. 25

Il secondo comma dell'art. 92 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6 è sostituito dal seguente:

« Tale aumento è costituito da 14 scatti periodici biennali pari al 3,50 per cento e del quindicesimo scatto pari all'1 per cento della retribuzione iniziale ».

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

Art. 26

Al personale che consegue il passaggio a carriera superiore in seguito a pubblico concorso, il servizio precedentemente prestato presso la Provincia nella carriera immediatamente inferiore viene riconosciuto per metà agli effetti della progressione della nuova carriera.

Chiede qualcuno la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 26: approvato all'unanimità.

Art. 27

Il primo comma dell'art. 97 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6 è sostituito dal seguente:

« Al dipendente, oltre al congedo ordinario, possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari. L'autorizzazione è data dal Presidente della Giunta provinciale, su domanda motivata, inoltrata tramite l'Ufficio personale ».

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

Art. 28

L'art. 103 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6 modificato dall'art. 3 della legge provinciale 27.8.1962, N. 8 è sostituito dal seguente:

« Agli assistenti tecnici del ruolo speciale dei servizi agrari ed agli agenti tecnici addetti alla guida di motoveicoli, di autoveicoli, di macchine agricole e di macchine operatrici viene corrisposta una indennità non pensionabile di rischio pari a Lire 10.000 (diecimila) mensili a decorrere dall'1.1.1964.

Agli assistenti ed agenti tecnici addetti alla guida di autovetture provinciali compete inoltre una indennità commisurata ai chilometri percorsi.

Per il pagamento di quest'ultima indennità viene costituito apposito fondo, la cui gestione è affidata all'Economista provinciale.

I criteri per la costituzione di questo fondo e la sua ripartizione fra gli assistenti ed agenti tecnici addetti alla guida delle autovetture provinciali, nonché fra gli agenti tecnici addetti all'autorimesa provinciale, saranno determinati annualmente con deliberazione della Giunta provinciale.

Ogni altra diversa disposizione in materia resta abrogata ».

Chi chiede la parola? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 28: approvato all'unanimità.

Art. 29

L'art. 104 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6 è sostituito dal seguente:

« All'impiegato della carriera di concetto preposto al servizio di economato della Provincia può essere concessa una indennità per maneggio di denaro fino alla misura massima del 15 per cento dello stipendio iniziale. In caso di assenza del titolare, tale indennità spetta al dipendente che è chiamato a sostituirlo.

Per il restante personale con responsabilità di cassa l'Amministrazione può provvedere alla stipulazione di apposita assicurazione contro il rischio ».

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

Art. 30

Trattamento economico di trasferimento.  
Al personale che per ragioni di servizio viene

trasferito da una località all'altra spetta il seguente trattamento:

- a) indennità di trasferta commisurata ad ore 8 nella misura prevista per la qualifica rivestita dal dipendente alla data del trasferimento. Analogo trattamento compete su presentazione degli scontrini di viaggio anche per ciascun familiare per il quale egli già sia in godimento dell'aggiunta di famiglia;
- b) le spese di trasloco dei mobili, delle masserizie e del bagaglio, ivi compreso l'imballaggio — carico e scarico — sono rimborsate con una indennità chilometrica da stabilirsi con D.P.G. previa delibera della Giunta stessa;
- c) indennità di prima sistemazione da stabilirsi con D.P.G. previa delibera della Giunta stessa;
- d) è in facoltà dell'Amministrazione di concedere al dipendente, fruente di alloggio di servizio, collocato a riposo od in caso di decesso in attività di servizio alla sua famiglia le predette indennità alla riconsegna dell'alloggio.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 30: approvato all'unanimità.

#### Art. 31

I primi due commi dell'art. 108 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6 sono sostituiti dai seguenti:

« Il dipendente assente dal servizio per ragioni di salute è considerato in aspettativa per infermità, quando sia accertata la esistenza di malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio. L'aspettativa per motivi di salute ha termine col cessare dell'infermità e non può comunque protrarsi per più di 18 mesi. L'Amministrazione può in ogni momento procedere agli opportuni accertamenti sanitari ».

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 31: approvato all'unanimità.

#### Art. 32

All'art. 117 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6 è aggiunto il seguente comma:

« Il rapporto di lavoro del personale cantoniere cessa inoltre qualora la manutenzione della strada cui è normalmente addetto passa ad altro ente, semprechè non sia possibile utilizzarlo in posti vacanti su altre strade ».

Chiede qualcuno la parola sull'articolo? Nessuno. Metto in votazione l'art. 32: approvato alla unanimità.

#### Art. 33

Il primo comma dell'art. 119 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6 è sostituito dai seguenti:

« Il personale dell'Amministrazione provinciale è collocato a riposo d'ufficio quando:

- a) abbia compiuto 40 anni di servizio utile a pensione, qualunque sia l'età;
- b) abbia compiuto 65 anni di età;
- c) i cantonieri che abbiano compiuto 60 anni di età.

Il personale dell'Amministrazione provinciale può essere collocato a riposo d'ufficio quando abbia compiuto i 60 anni di età ed almeno 15 anni di servizio utile a pensione.

Gli agenti tecnici addetti al servizio di autista, al compimento del 55.mo anno di età possono essere trasferiti alle mansioni di usciere ».

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

#### Art. 34

Il secondo comma dell'art. 12 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6 è sostituito dal seguente:

« Egli roga gli atti nell'interesse della Provincia e partecipa ai diritti di segreteria nella misura prevista dalle disposizioni di legge in materia ».

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

#### Art. 35

All'art. 7 della legge provinciale 27.8.1962, N. 8 è aggiunto il seguente comma:

« Quando le prestazioni del personale provinciale non seguono lo sviluppo completo dell'opera, ma si limitano soltanto ad alcune funzioni parziali, l'indennità viene corrispondentemente ridotta sulla base delle aliquote specificate nella tabella B) allegata alla legge 2.3.1949, N. 143 ».

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 35: approvato all'unanimità.

Art. 36

All'art. 126 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6 viene aggiunto il seguente comma:

« In caso di decesso del dipendente l'indennità predetta è devoluta al coniuge ed ai figli superstiti od in mancanza, agli eredi, ai sensi delle vigenti norme del Codice Civile ».

Chiede qualcuno la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37

Il personale della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato con lo stesso grado nella nuova qualifica corrispondente al grado attualmente ricoperto con l'anzianità in atto.

Si procederà quindi alla promozione a ruolo aperto di quel personale che sia in possesso od abbia riconosciuto a tutti gli effetti nell'attuale qualifica e grado l'anzianità di servizio richiesta per la promozione alla qualifica superiore, semprechè sia in possesso anche delle note di qualifica prescritte dagli artt. 12, 13 e 14 della presente legge. La promozione avrà effetto dal 1. gennaio 1964 o dalla data posteriore in cui il dipendente matura l'anzianità richiesta.

Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

Art. 38

Il personale della carriera ausiliaria viene inquadrato con l'anzianità in atto nella nuova qualifica e nel nuovo grado secondo la seguente corrispondenza:

- alle qualifiche dell'attuale grado I/D corrispondono le nuove qualifiche del grado III/D;
- alle qualifiche dell'attuale grado II/D corrispondono le nuove qualifiche del grado IV/D;
- alle qualifiche dell'attuale grado III/D corrispondono le nuove qualifiche del grado V/D.

Si procederà quindi alla promozione a ruolo aperto del personale ausiliario in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge per la progressione in carriera, tenendo conto dell'anzianità complessiva di servizio maturata o riconosciuta utile a

tutti gli effetti nella carriera, prescindendo dalla anzianità maturata nei singoli gradi.

Chi chiede la parola? Assessore Ziller.

**ZILLER** (Assessore alle finanze e patrimonio - D.C.): Abbiamo presentato un emendamento aggiuntivo all'ultima parte dell'ultimo comma dell'articolo 38, in analogia a quanto previsto dall'art. 37. Nell'art. 37 diciamo che per la classe impiegatizia la promozione ha effetto dal 1. gennaio 1964, quando non debba essere posteriore, e, affinché non nascano errate interpretazioni nell'applicazione della legge da parte della Corte dei Conti, è necessario aggiungere anche all'art. 38 l'effetto delle promozioni, cioè col primo gennaio. In questo senso abbiamo introdotto un emendamento a completamento dell'articolo stesso.

**PRESIDENTE:** E' stato presentato un emendamento da parte della Giunta che dopo la parola « *maturata nei singoli gradi* » aggiunge « *la promozione avrà effetto dal 1.1.1964 o dalla data posteriore in cui il dipendente matura l'anzianità richiesta* ».

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'emendamento: approvato all'unanimità.

Metto in votazione l'articolo così emendato: approvato all'unanimità.

Art. 39

L'attuale personale cantoniere di ruolo viene inquadrato nella nuova qualifica di cantoniere aggiunto con l'anzianità in atto.

Qualora detto personale sia in possesso della anzianità effettiva di servizio richiesta per la progressione in carriera a ruolo aperto e degli altri requisiti richiesti dalla presente legge si procederà alla promozione alle qualifiche superiori previste nella carriera del personale cantoniere in conformità a quanto stabilito dall'ultimo comma del precedente articolo.

Per la prima copertura dei posti di capo cantoniere si potrà prescindere dall'anzianità di servizio richiesta dalla presente legge.

Chi chiede la parola sull'articolo? Nessuno. Metto in votazione l'art. 39: approvato all'unanimità.

## Art. 40

*Il personale di ruolo attualmente addetto ai servizi scolastici è trasferito con l'anzianità in atto nella qualifica di pari grado prevista nel nuovo ruolo speciale dei servizi scolastici allegato alla presente legge. Ad esso si applica il secondo comma del precedente art. 35.*

*Gli agenti tecnici di ruolo, attualmente addetti al servizio di aiutante tecnico o macchinista presso gli istituti statali di istruzione sono inquadrati nella nuova qualifica di aiutante tecnico, prevista nella carriera esecutiva dell'allegato ruolo speciale dei servizi scolastici, anche prescindendo dal possesso del titolo di studio e con riconoscimento dell'anzianità effettiva di servizio agli effetti della progressione nella nuova carriera.*

*Per il personale insegnante tecnico-pratico che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge la Provincia è tenuta a fornire alle scuole medie superiori statali, si provvederà mediante incarico per anno scolastico.*

Qualcuno chiede la parola sull'art. 40? Nessuno. Metto in votazione l'art. 40: approvato all'unanimità.

## Art. 41

*Ai primi esami o concorsi interni che saranno indetti per la progressione nelle singole carriere dopo l'entrata in vigore della presente legge sono ammessi anche i dipendenti che hanno già conseguito il passaggio alla qualifica a ruolo aperto ai sensi del precedente art. 35.*

*Qualora risultino idonei sarà loro riconosciuta a tutti gli effetti nella qualifica ricoperta la differenza tra l'anzianità richiesta per la progressione a ruolo aperto e quella richiesta per esami o concorsi interni.*

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

## Art. 42

*Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge svolge da almeno un anno un incarico continuativo conferito ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale 3.7.1959 N. 6 ed esplica le dovute funzioni o mansioni connesse con l'esercizio delle competenze provinciali in materia di edilizia popolare od addestramento professionale*

*dei lavoratori può essere inquadrato, con deliberazione della Giunta provinciale, anche nella carriera immediatamente superiore a quella corrispondente al titolo di studio posseduto, purchè risulti che ne abbia svolto le funzioni e semprechè non abbia superato il 50.mo anno di età.*

*Al personale inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi del presente articolo il servizio comunque prestato precedentemente in qualità di incaricato presso l'Amministrazione provinciale viene riconosciuto agli effetti della progressione nella carriera di inquadramento.*

Chi chiede la parola sull'art. 42? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

## Art. 43

*Gli operai ausiliari attualmente addetti con orario completo alla manutenzione delle strade possono essere inquadrati, previo accertamento della loro idoneità al servizio, nella qualifica iniziale del ruolo del personale cantoniere, semprechè non abbiano superato il 50.mo anno di età.*

*Ad essi il servizio precedentemente prestato senza interruzioni e con orario completo in qualità di operaio ausiliario alle dipendenze della Provincia viene riconosciuto agli effetti della progressione nel ruolo di inquadramento, semprechè detto servizio venga qualificato almeno « distinto » con giudizio da esprimersi dall'Assessore competente, dopo aver sentito l'ingegnere capo.*

Qualcuno chiede la parola sull'articolo? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

## Art. 44

*Al personale di ruolo che ha conseguito il passaggio di carriera in seguito a concorso pubblico od ai sensi del quinto comma dell'art. 88 della legge provinciale 3.7.1959 N. 6 il servizio precedentemente prestato nella carriera immediatamente inferiore viene riconosciuto per metà agli effetti della progressione in carriera.*

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 44: approvato all'unanimità.

## Art. 45

*Al personale di ruolo e temporaneo in servizio il 31.12.1963 è concessa una indennità una tantum*

pari al 75 per cento della retribuzione pensionabile mensile riferita al 1.12.1963, aumentata delle quote di aggiunta di famiglia in godimento alla stessa data. Al personale assunto durante l'anno 1963 la indennità di cui sopra è concessa in dodicesimi secondo il numero dei mesi di servizio prestati nell'anno.

Chiede qualcuno la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 45: approvato all'unanimità.

Art. 46

*Il personale che attualmente riveste la qualifica di visitatrice sanitaria conserva ad personam lo stato giuridico in atto fino all'emanazione di un nuovo regolamento per l'Istituto Provinciale Assistenza Prima Infanzia.*

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

Art. 47

*Sono approvati gli allegati A), B), C), D), E), F) e G).*

Chi chiede la parola sull'art. 47? Nessuno. Metto in votazione l'art. 47: approvato all'unanimità.

Art. 48

*Il nuovo trattamento economico previsto dall'allegato G) entra in vigore con il 1. gennaio 1964.*

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

Art. 49

*Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in Lire 195.000.000, si farà fronte con gli stanziamenti per il personale predisposti agli appositi articoli del bilancio per lo esercizio 1964, adeguatamente aumentati rispetto all'esercizio precedente, rispettivamente ai corrispondenti articoli dei bilanci per gli esercizi futuri.*

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 49: approvato all'unanimità.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno. Passiamo alla votazione dell'intero disegno di legge. Prego distribuire le schede.

(Votazione per scrutinio segreto - Geheimabstimmung).

**PRESIDENTE:** Esito della votazione: 14 votanti, 14 sì. La legge è approvata.

Passiamo al punto 11) dell'ordine del giorno: « *Disegno di legge provinciale N. 165: " Modifiche alla legge provinciale 2.4.1962, N. 4, modificata con legge provinciale 30.8.1963, N. 13, contenente norme per favorire l'accesso del risparmio popolare ad una abitazione" ».*

La parola alla Giunta per la relazione.

**BENEDIKTER** (Assessor für Volkswohnbau u. Raumordnung - S.V.P.): « *Meine Herren Landtagsabgeordneten! Das Funktionieren des Landesgesetzes enthaltend Bestimmungen, um Kleinsparern den Erwerb einer Eigentumswohnung zu erleichtern, beruht auf der Voraussetzung, dass die in der Provinz tätigen Bankinstitute Baudarlehen in Höhe von ca Lire 1.500.000.000 im Jahre aufbringen. Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes (Mai 1962) bis heute haben die von den genannten Instituten gewährten Darlehen den Betrag von Lire 2.007.200.000 erreicht, während in der gleichen Zeit vom Land Beiträge für einen Gesamtdarlehensbetrag von Lire 4.170.000.000 gewährt worden sind. Von den insgesamt 1.056 in den drei Jahren 1962, 1963 und 1964 zugelassenen Gesuchstellern konnte nur die Hälfte das vorgesehene Darlehen erhalten, während die restlichen 500 immer noch auf ihre Darlehen warten. Ein Grossteil dieser zugelassenen Gesuchsteller ist durch das Ausbleiben der erhofften Darlehen infolge der durch die Konjunktur-Entwicklung bedingten Kreditrestriktionen in eine äußerst schwierige, in manchen Fällen geradezu verzweifelte Lage geraten. Dies gilt sowohl für die Käufer von Eigentumswohnungen als auch für jene, welche mit dem Bau eines Eigenheimes begonnen haben. In Anbetracht der Aussichtslosigkeit, in absehbarer Zukunft die erforderlichen Darlehen beschaffen zu können, sieht sich der Landesausschuss gezwungen, dem Landtag Massnahmen vorzuschlagen, die geeignet erscheinen, um die bereits zugelassenen Gesuchsteller, die bisher kein Darlehen aufnehmen konnten, vor erheblichen finanziellen Verlusten zu bewahren und ihnen zu ermöglichen, ihre Bauvorhaben unter noch erträglichen Bedingungen zu vollenden.*

*Mit dem gegenständlichen Gesetzentwurf wird vorgeschlagen, allen jenen, deren Gesuche in den Jahren 1963 und 1964 angenommen worden sind, die aber innerhalb des laufenden Jahres nicht das*

entsprechende Darlehen aufnehmen können, anstatt des 20-jährigen Beitrages einen einmaligen Beitrag zu gewähren, der den 20 Jahresraten zu einem Eskompt-Satz von 6% entspricht, so dass ihnen ein einmaliger Beitrag in Höhe von 60% der 20 Jahresraten des ursprünglichen Beitrages ausbezahlt wird. Zur Durchführung dieser Operation wird vorgeschlagen, die vom Gesetz Nr. 4 vorgesehenen Beträge sowohl für den Beitrags- als auch für den Garantiefonds der Jahre 1964, 1965 und

1966 zu verwenden, soweit sie den Bedarf für die Auszahlung der Jahresraten auf die bereits aufgenommenen Darlehen überschreiten.

Aus den folgenden Tabellen 1 und 2 geht der Bedarf für die gegenständliche Operation hervor, welcher in der vorgesehenen Form die Voraussetzung zugrundeliegt, dass der einmalige Beitrag von 80% der Anspruchsberechtigten beansprucht werden wird.

TABELLE 1

	Betrag der offenen Darlehen	entsprechender 20-jähr. Landesbeitrag zu 4%
1963	380.000.000	304.000.000
1964	1.720.000.000	1.376.000.000
	<b>2.100.000.000</b>	<b>1.680.000.000</b>

TABELLE 2

Bedarf für die Auszahlung des einmaligen Beitrages von 60%, wenn er von den Anspruchsberechtigten beansprucht wird zu			
100%	90%	80%	70%
1.008.000.000	907.200.000	806.400.000	705.600.000

Um die für die Auszahlung des einmaligen Beitrages verfügbaren Beträge berechnen zu können, muss zunächst der Bedarf für die Überweisung der Jahresbeiträge auf die schon aufgenommenen Darlehen festgestellt werden.

Die Jahresrate für die bereits bewilligten Darlehen beträgt Lire 86 Millionen, zu denen der Beitrag für weitere 400-Millionen-Darlehen an jene Geschwister hinzugerechnet werden muss, die voraussichtlich nicht den einmaligen Beitrag beanspruchen werden. Es ergibt sich somit ein Gesamtbedarf von Lire 102 Millionen.

Auf Grund der mit den einzelnen Kreditinstituten abgeschlossenen Konventionen hat die Provinz bei den betreffenden Instituten einen eigenen Zinsfonds eröffnet, auf den Einzahlungen im

Verhältnis zur voraussichtlichen Höhe der Darlehen geleistet wurden, die jedes einzelne Institut in den Jahren 1963 und 1964 bewilligen würde. Nachdem die tatsächlich gewährten Darlehen unter diesen Berechnungen geblieben sind, übersteigen die den Banken als Beiträge überwiesenen Beträge die vertraglichen Verpflichtungen, so dass mit den Bilanzansätzen 1962 und 1963 und einer zusätzlichen Überweisung von Lire 6.000.000 aus dem Bilanzansatz 1964 alle Verbindlichkeiten gegenüber den Bankinstituten bis Jahresende 1965 für alle bis heute gewährten Darlehen gedeckt sind.

Die volle Jahresrate für Beiträge auf Darlehen muss daher erst ab 1966 in Rechnung gestellt werden. Für die vorgesehene Operation ergeben sich somit folgende Verfügbarkeiten:

TABELLE 3

Verfügbarkeiten für vorgesehene Operation					
	Beitragsfonds	Garantiefonds	Summe	Hiervon Verbindlichkeiten für Jhr. Beiträge auf Darlehen	verfügbare Beträge für einmalige Beiträge
1964	190.000.000	38.000.000	228.000.000	6.000.000	222.000.000
1965	260.000.000	38.000.000	298.000.000	—	298.000.000
1966	330.000.000	38.000.000	368.000.000	102.000.000	266.000.000
	<b>780.000.000</b>	<b>114.000.000</b>	<b>894.000.000</b>	<b>108.000.000</b>	<b>786.000.000</b>

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die für die Jahre 1965 und 1966 vorgesehenen Ansätze erhöht werden müssen, falls die Auszahlung des einmaligen Beitrages von mehr als 80% der Anspruchsberechtigten beantragt wird; falls sie von 100% beansprucht wird, werden noch weitere 100 Millionen in jedem der Haushaltsjahre 1965 und 1966 benötigt.

Die Auszahlung des einmaligen Beitrages erfolgt auf einen innerhalb 31.1.1965 zu stellenden Antrag der Anspruchsberechtigten, nach den bereits geltenden Modalitäten, in zwei Raten für Neubauten und auf einmal bei Kaufwohnungen und Umbauten. Nachdem der Beitrag auf die drei Haushaltsjahre 1964, 1965 und 1966 aufgeteilt werden muss, wird im allgemeinen die zweite Rate des Beitrages für Neubauten bzw. der Beitrag für Kaufwohnungen, die in der zweiten Hälfte 1965 fertiggestellt werden, voraussichtlich im Haushaltsjahr 1966 ausgezahlt. Um die mit dieser Gesetzesänderung verbundenen Verpflichtungen einhalten zu können, muss, solange mit einem neuen Landesgesetz nicht anders verfügt wird, die Auszahlung weiterer Beiträge ausgesetzt werden: die in der Zeit zwischen dem 1. September und dem 31. Oktober 1964 eingereichten Gesuche werden nicht mehr behandelt, während ab 1. September 1965 keine Gesuche mehr angenommen werden.

Mit dem Art. 6 des Gesetzentwurfes wird der Ansatz für den Garantiefonds ab 1964 aufgehoben, nachdem der noch verfügbare Betrag aus dem Haushaltsjahr 1963 genügen wird, um einen allfälligen Bedarf für restliche Darlehen zu decken, und die ursprünglich für diesen Zweck in den Jahren 1964, 1965 und 1966 vorgesehenen Beträge werden auf den « Beitragsfonds » umgebucht, welcher somit um Lire 38.000.000 in jedem der genannten Haushaltsjahre erhöht wird.

Bei dieser Gelegenheit werden auch einige Gesetzesänderungen vorgeschlagen, die von der Kommission für die Verwendung des Landesfonds für den Volkswohnbau in ihrem Jahresbericht an den Landtag vom vergangenen März angeregt worden waren.

Durch den Art. 1 soll der Landesbeitrag auf Bauten ausgedehnt werden, die das zulässige Höchstausmass von 5 Zimmern mit Nebenräumen überschreiten, sofern der Gesuchsteller über die zusätzlichen Räume nicht frei verfügen kann, weil sie durch ein Fruchtgenuss-, Nutzungs- oder Wohnrecht auf Lebenszeit oder für einen Zeitraum von nicht weniger als 20 Jahren seitens eines Dritten belastet sind. Durch diese Bestimmung soll der Bau von sogenannten Einliegerwohnungen für solche Personen ermöglicht werden, die sich alleine keine Wohnung bauen könnten.

Durch den Art. 2 wird, in Anlehnung an die im vorhergehenden Art. 1 enthaltenen Bestimmungen, von den Begünstigungen für den Volkswohnbau auch ausgeschlossen, wer das Nutzungs- oder Wohnungsrecht einer dem Bedarfe der eigenen Familie entsprechenden Wohnung hat.

Mit dem Art. 3 wird vorgeschlagen, die im Art. 11 des Staatsgesetzes vom 9.8.54 Nr. 640 enthaltene Bestimmung, wonach für unbewohnbar erklärte und wie immer frei gewordene Räume nicht wieder für Wohnzwecke bestimmt werden dürfen, auch auf jene Räume auszudehnen, deren Mieter nicht nur auf Grund des genannten Gesetzes 640, sondern auch auf Grund jedweder anderen Massnahme auf dem Gebiete des sozialen Wohnungsbaues eine andere Wohnung, vorwiegend auf Grund der ungeeigneten Wohnverhältnisse zugewiesen erhalten.

Eine letzte Änderung wird schliesslich mit dem Art. 4 hinsichtlich der den Genossenschaften und den Landesangestellten vorbehaltenen Anteile



vorgeschlagen. Bei Beibehaltung der Quote von 15% für die Genossenschaften und von 3% für die Landesangestellten, wird für die Genossenschaften die Vorschrift der Mindestpunktezah gestrichen, so dass sie nach der Rangordnung der von jeder einzelnen erreichten Durchschnitts-Punktezah zugelassen werden können, soferne jedes Genossenschafts-Mitglied die allgemeinen Bedingungen gemäss Art. 2 des Gesetzes erfüllt. Für die Landesangestellten wird die Zulassung innerhalb der 3% - Quote auf das fix angestellte Stammrollenpersonal beschränkt, soweit der Gesuchsteller verheiratet und Familienoberhaupt ist ».

**PRESIDENTE:** La parola al presidente della Commissione legislativa competente.

**KAPFINGER (S.V.P.):** « Die dritte Gesetzgebungskommission hat in ihrer Sitzung vom 7. Oktober 1964 den Gesetzentwurf Nr. 165: " Abänderungen zum L.G. vom 2.1.1962 Nr. 4, abgeändert mit L.G. vom 30.8.1963 Nr. 13, betreffend Bestimmungen, um Kleinsparern den Erwerb einer Eigentumswohnung zu erleichtern " behandelt.

Nach einer ausführlichen Debatte über den Begleitbericht zu diesem Gesetzentwurf und den entsprechenden Erläuterungen durch den zuständigen Assessor, hat die Kommission den Gesetzentwurf mit Stimmenmehrheit bei einer Enthaltung genehmigt und dabei den Zusatz eines neuen Art. 7 mit folgendem Wortlaut vorgeschlagen:

#### Art. 7

Der Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 1964 wird wie folgt abgeändert:

### II. TEIL - AUSGABEN

Steigerung - Art. 103: Fonds für die Gewährung von Beiträgen auf Darlehen für den Bau von Volkswohnungen 38.000.000

Verminderung - Art. 104: Fonds für die Gewährung von Hilfsbürgschaften 38.000.000

**PRESIDENTE:** La discussione generale è aperta. Chi chiede la parola? Consigliere Nardin.

**NARDIN (Segretario - P.C.I.):** Questo disegno di legge si presta a varie considerazioni. Anzitutto pone con drammatico risalto la grave situazione che

si è venuta a verificare da tempo nel campo finanziario con tutti i riflessi nel campo economico e sociale. La congiuntura molti l'hanno vista in maniera distante e hanno continuato imperterriti ad intraprendere iniziative e a prospettare bilanci (parlo di uomini responsabili di enti pubblici quale il nostro). Ad un bel momento si è arrivati alle strette, ed eccoci costretti per la prima volta nella storia, e forse caso unico in Italia, a sospendere l'attuazione di una legge. E non soltanto questo, ma a liquidare, un po' come in certi fallimenti, col 60% gli importi per i quali ci siamo impegnati attraverso i mutui e il corrispondente 4% ventennale.

Dico questo perchè una certa responsabilità ce l'hanno anche gli uomini e i partiti che dirigono la Amministrazione provinciale e che da Roma a qui hanno sempre dato sostegno e hanno sempre pubblicizzato la bontà della linea di politica economica dell'attuale Governo e dei partiti che lo compongono e lo sostengono. Dico questo anche perchè con la massima tranquillità la Giunta provinciale si propone di sospendere l'attuazione di una delle leggi più popolari esistenti nella provincia di Bolzano, senza cambiare di un centesimo lo stato della spesa per tutto il resto del bilancio.

Ci troviamo in questa situazione, quindi: il Governo, attraverso la sua politica economica ha incominciato da tempo a bloccare la spesa nei settori di fondo della vita economica e sociale. Basta pensare ai finanziamenti chiusi o quasi chiusi a favore delle piccole e medie imprese di vario genere nel nostro Paese; basta pensare al settore dell'edilizia popolare variamente inteso che è stato completamente arrestato con la conseguente crisi su tutte le aziende o buona parte delle aziende edilizie e per quanto riguarda l'occupazione operaia nel settore edilizio. Su questo settore gravano, quindi, due riflessi negativi: il blocco creditizio da un lato e il blocco della politica di edilizia popolare o quasi dall'altra, soprattutto da parte degli enti pubblici, il che ha comportato e comporterà ancora di più un accentuarsi della crisi in questo delicato ed importante settore. Molte volte con molta facilità o faciloneria si dice: quando si blocca l'edilizia di un Paese significa che l'economia è in dissesto o è in grave disagio.

Qualche volta questo si dice con una certa facilità e faciloneria, è un po' un detto comune, però questa volta si deve dire che la crisi dell'industria edilizia, del settore edilizio si accompagna ad una più generale crisi del mondo economico e i riflessi li conosciamo.

Ecco uno di questi riflessi diretti: la Provincia che accentua questa situazione di disagio nel campo dell'edilizia popolare sospendendo l'attuazione di

una legge così importante. E la sospende in direzione degli interessati, cioè di quei cittadini che hanno sperato, attraverso questa legge, di poter intraprendere quelle iniziative che sono fondamentali della legge, cioè la costruzione o l'acquisto di una abitazione.

Il secondo aspetto di questa sospensione è che anche quel discreto incentivo che poteva provenire dall'attuazione di questa legge anno per anno per lo sviluppo dell'attività edilizia viene a mancare. Di anno in anno noi finanziavamo l'acquisto o la costruzione di alcune centinaia di appartamenti, e questo viene a mancare.

Il tutto viene proposto dalla Giunta provinciale senza essersi imposta una revisione del proprio bilancio dello stato della spesa. Noi ci troviamo in questa situazione: la Provincia oggi ha circa 6 miliardi di residui passivi, e questo sembra addirittura paradossale! 6 miliardi di residui passivi, cioè di impegni intrapresi in questi anni nei confronti di enti, di privati, di varie spese previste dal bilancio non ancora completamente realizzate, quindi depositato in questi anni e tuttora di circa 6 miliardi di fondi che costituiscono residui passivi. In secondo luogo non sappiamo, e sarebbe utile conoscerlo, lo stato della spesa finora avvenuto in ordine al bilancio 1964, cioè, in confronto a quanto è stato stanziato, quanto è stato effettivamente speso. Non è possibile alcuna revisione al riguardo? Revisione almeno parziale dei residui passivi, sospendendone la attuazione per cause di forza maggiore? Non è possibile rivedere in alcun modo lo stato di spesa del bilancio in ordine al bilancio di quest'anno per vedere se non è possibile reperire una certa somma per far fronte agli impegni di questo settore e possibilmente non sospendere l'attuazione di questa legge almeno per quanto riguarda l'anno corrente? L'effetto psicologico e politico che produrrà la sospensione di questa legge sarà assai deprimente. Se ci fosse una quotazione di borsa, cioè se la politica della Provincia fosse quotata in borsa, indubbiamente oltre a vari tracolli che avrebbero subito gli indici di borsa nel passato, le azioni scenderebbero ulteriormente nella loro quotazione con un provvedimento di questo genere. Immaginate se il Parlamento italiano dovesse sospendere l'attuazione di qualche legge di fondamentale interesse pubblico nel nostro Paese; non una leggina qualsiasi, ma una che abbia il valore e l'importanza economica e sociale di questa. Immaginate quale sarebbe il riflesso nel campo politico ed economico nel nostro Paese! Altrettanto dobbiamo, sia pure con le dovute proporzioni, pensare a quello che sarà l'effetto politico e psicologico, specie in questo momento, nella nostra provincia. Nel momento in cui bisognerebbe vera-

mente cercare di fare ogni sforzo per non mollare, per cercare di uscire da questa situazione, sia pur lentamente — Tremelloni ieri ha detto al comitato centrale del P.S.D.I. che siamo usciti dalla bufera, dalla tempesta, quindi siamo salvi — nel momento in cui bisognerebbe mettersi su questa strada, rivedere coraggiosamente certe spese impostate a suo tempo, vedere di raccogliere ogni sforzo e ogni forza per almeno quest'anno mantenere in vigore questa legge, e non creare un precedente che è tremendo. No signori, imperterriti si prospetta il provvedimento che oggi è al nostro esame! Quindi, io devo criticare questo facilismo, scusate il termine, con cui la Giunta provinciale propone di tagliare uno dei rami più importanti del proprio albero senza minimamente curarsi di fare sforzi nella direzione che ho prima indicato, con lo scopo di mantenere in vigore, questa legge almeno quest'anno.

Ma come si fa a proporre quello che viene proposto all'art. 11/ter: « *Rimane in sospenso la trattazione delle domande presentate dal 1.9. al 31.10. 1964!* ». Ma queste leggi si fanno prima che inizi il termine per la presentazione delle domande, non nel corso del termine! Ci sono dei cittadini che sicuramente avranno fatto la domanda, che avranno fatto i loro calcoli, che hanno creduto in questa legge. Abbiamo obbligato questi cittadini ad attendere il 1. settembre di quest'anno e poi noi allegramente diciamo: « Tu hai presentato la domanda, hai fatto i tuoi calcoli, hai sperato, hai creduto ecc. ecc., bene, noi dichiariamo che queste domande rimangono in sospenso e fino a nuovo ordine per gli anni futuri la legge non viene più attuata ». Ma insomma, questo è anche imbrogliare la gente! In Commissione qualcuno si è scandalizzato perchè ho detto che non è giusto imbrogliare la gente, perchè questo è imbrogliare la gente! Per cui io vi chiedo per lo meno di far sì che anche per quest'anno la legge abbia vigore, e perchè abbia vigore occorre naturalmente un certo atto di coraggio da parte dell'Amministrazione provinciale, il bisturi, il taglio della scure in ordine a certe spese che sono state intraprese attraverso il bilancio di quest'anno. Il taglio della scure, per quanto riguarda almeno una parte dei residui passivi della ragguardevole somma di 6 e più miliardi, potrà consentire di reperire alcune centinaia di milioni per permettere la pratica attuazione di questa legge anche liquidando il 60%. Ma almeno per quest'anno manteniamola in vigore questa legge! Non è assolutamente giustificato, da un punto di vista politico-psicologico e di politica economica, specie in questo momento, un atto così grave. Voi vi siete troppo presto arresi! E' strana cosa che vi siate troppo presto arresi quando oltre alle possibilità interne, a mio parere, esistevano anche altre possi-

bilità: la Regione, art. 70! A questo punto qualcuno potrebbe ridermi in faccia nel dire che fino adesso l'art. 70 è stato una fola per quanto riguarda la sua pratica attuazione, ma non è proprio così. Ci sono dei provvedimenti della Regione che passano nominalmente proprio sotto l'art. 70 e sappiamo quale contenuto abbiano avuto negli anni passati e così via. Ma poi ci sono altri provvedimenti della Regione che non sono proprio intonati ufficialmente a nome dell'art. 70 che tuttavia hanno l'aspetto di erogazioni da parte della Regione alle Province in conto art. 70, anche se espressamente non lo dicono. E' il caso dell'ultimo provvedimento elaborato e votato dal Consiglio regionale pochi giorni fa, cioè del miliardo cosiddetto anticongiunturale. Finalmente, ing. Pupp, siamo in sede di Consiglio provinciale e Lei non potrà richiamarmi perchè parlo male di un provvedimento emanato dal Consiglio regionale, perchè il regolamento semmai potrà essere applicato in relazione a voti espressi dal Consiglio provinciale. Era il momento proprio di andare a batter cassa alla Regione per 500 e più milioni che potevano essere in parte non dati e in parte semmai dati in futuro? Parlo della AFRA-Kulturwerk « Michael Gamper » di cui membro del consiglio d'amministrazione è l'ing. Pupp.

**MITOLO (M.S.I.):** Del Kulturwerk für Südtirol!

**NARDIN (Segretario - P.C.I.):** No, del « Michael Gamper-Werk » emanazione diretta dell'AFRA! Parlo dei 65 milioni concessi al Comune di Bolzano per la stazione delle autocorriere che è fatta da anni e che certamente è soltanto un aiuto che si dà al Comune di Bolzano in conto passato, come pure al « Michael-Gamper-Werk » di Bolzano costruito da anni e quindi nessun incentivo alla politica economico-edilizia locale. Parlo anche di altre provvidenze, e il tutto assommerebbe a oltre 500 milioni, che potevano in parte non essere concesse dalla Regione e in parte rinviate nella loro attuazione. Altre provvidenze erano giustificabili: l'aeroporto di Bolzano, le terme di Merano e così via. Per dire: prendiamo questi 500 milioni, diamoli alla Provincia di Bolzano in conto art. 70, perchè possa per lo meno non fabbricare nuove leggi, ma attuare quelle che sono già in corso, soprattutto quelle di maggiore interesse economico-sociale come questa, che interessano privati, ma anche il settore dell'edilizia locale. No, signori, meglio andare a pagare i debiti dell'AFRA, del Kulturwerk, meglio andare a pagare i debiti del Comune di Bolzano, quando il Comune di Bolzano poteva benissimo attendere. Hanno dato un tal spettacolo quelli del Comune di Bolzano in questi ultimi mesi che hanno sicuramente dimostrato di poter

attendere il pagamento da parte della Regione dei 65 milioni per la stazione delle autocorriere. Ecco dove non ci siamo, signori, dove non si può essere d'accordo con le proposte che voi avete fatto e che fate oggi attraverso questo disegno di legge: cioè mancato sforzo interno e mancato sforzo anche verso la Regione per ottenere una certa cifra che consenta almeno per quest'anno di tenere in vigore questa legge, sia pure con la liquidazione del 60% che qui è proposta, tanto per liquidare tutte queste partite dal momento che mutui per ora non sono stati possibili accendere presso gli istituti di credito. E' inutile, potrete tirar fuori quello che vorrete, ma i fatti sono quelli che sono.

Inoltre, l'attuazione di questa legge prevede la concessione di contributi a quelle famiglie, a quei richiedenti che non superano i due milioni netti di reddito annui. Ebbene i due milioni che abbiamo deciso anni fa, oggi devono essere rivisti, nel senso che la lira, malgrado le assicurazioni perentorie che di anno in anno ci fanno i nostri massimi reggitori, è sempre più slittata e oggi possiamo, a ragione, considerare che i due milioni di allora non sono i due milioni di oggi. Ragione per cui sarebbe utile rivedere questo limite di reddito nel senso di aggiornarlo all'attuale valore medio della lira.

**SCHATZ (S.V.P.):** Zum Unterschied vom Kollegen Nardin möchte ich sagen, daß diese Gesetzesvorlage des Ausschusses sehr gut und auch zweckmässig ist. Als wir das Gesetz im Frühjahr 1962 verabschiedeten, war die finanzielle und wirtschaftliche Lage in unserem Lande eine ganz andere als heute. Man kann auch dem Landesausschuss nicht den Vorwurf machen, dass diese Lage eingetreten ist. Wir alle wissen, daß diese wirtschaftliche und finanzielle Lage in unserem Lande ganz unabhängig vom Willen oder von der Initiative des Landesausschusses besteht. Der dem Gesetze von 1962 zugrunde liegende Vorgang bestand darin, daß sich die verschiedenen Bankinstitute bereit erklärten, die entsprechenden Mittel zur Verfügung zu stellen und das Land für 20 Jahre die 4% Zinsen auf die als zulässig anerkannte Bausumme zahlte. Infolgedessen waren die Voraussetzungen damals, als wir das Gesetz verabschiedeten, richtig. Ich habe schon anlässlich der Bilanzdebatte des Jahres 1964 in meiner Schlusserklärung zur Stimmabgabe gesagt, dass der Landesausschuss die veränderte wirtschaftliche Lage irgendwie berücksichtigen und daran denken muss, Gesetze, die wir vor ein, zwei oder drei Jahren verabschiedet haben, abzuändern. Ich habe damals hauptsächlich an dieses Gesetz vom Jahre 1962, an das Gesetz für die Kleinsparer gedacht, weil ich weiss, wieviel Leute warten, dass sie endlich in

den Genuss der Mittel kommen, die in diesem Gesetze vorgesehen waren. Nachdem die Bankinstitute nicht mehr in der Lage waren, diese Darlehen zur Verfügung zu stellen, musste die Landesregierung eine Initiative ergreifen, damit die Gesuchsteller, die auf Grund der von der zuständigen Kommission erhaltenen Mitteilung über die Annahme der Gesuche und Bewilligung des Beitrages den Bau begonnen oder fortgesetzt haben, endlich in den Genuss der in diesem Gesetze vorgesehenen Begünstigungen kommen. Das war aber nicht möglich; weil die Bankinstitute nicht in der Lage waren, die Darlehen ausbezahlen. Mit dem vorliegenden Gesetze, glaube ich, haben wir schon etwas erreicht, weil wir sagen können, daß die Gesuchsteller aus den Jahren 1963 und 1964 nun 60% des Landesbeitrages erhalten, den wir in 20 Jahren als Zinsenbeitrag ausbezahlt hätten. Das muss man anerkennen und ich glaube, auf Grund meiner Erfahrungen sagen zu können, daß mehr als 80% der Gesuchsteller, deren Gesuche angenommen wurden, um die Begünstigungen dieses Gesetzes ansuchen werden. Nebenbei möchte ich betonen, daß die berücksichtigten Gesuchsteller nicht verpflichtet sind, ihre Ansuchen im Sinne dieses Gesetz einzubringen, sondern es ist ihnen freigestellt, ob sie von diesem neuen Gesetze Gebrauch machen wollen oder nicht. Es ist also nicht Pflicht, und in diesem Gesetze ist nicht gesagt, daß die diejenigen, die nicht ansuchen, ihre Ansprüche verlieren, sondern diese Gesuche bleiben aufrecht. Sollte sich die finanzielle Lage auf dem Kreditmarkte bessern, dann werden auch sie zum Zuge kommen. Für diejenigen, deren Gesuche erledigt und von der zuständigen Kommission bereits genehmigt wurden, ist das also nicht eine Mussvorschrift, sondern eine Kannvorschrift.

Ich bin nicht der Ansicht, daß der Landesausschuss, wie der Kollege Nardin gesagt hat, alles versuchen soll, um die Mittel für die Anwendung des alten Gesetzes aufzubringen. Ich glaube, das ist unmöglich. Der zuständige Assessor wird ohne Zweifel diesbezüglich nähere Auskunft geben können, da ich annehme, daß der Landesausschuss vor Einbringen des Haushaltsplanes sicherlich darüber nachgedacht und ein Programm entworfen hat. Es geht nicht an, daß dieses Programm wegen des Auftretens einer neuen Lage umgeworfen wird. Alle Sektoren, ob nun die öffentlichen Arbeiten, das Handwerk, oder die Landwirtschaft, haben ihre Bedürfnisse. Wir können diesen Sektoren nicht einfach etwas wegnehmen und alles in den Volkswohnbau hineinstecken. Der Haushaltsplan wurde unter der Verantwortung des Landesausschusses ausgearbeitet und dem Landtag zur Genehmigung vorgelegt. Ich muss annehmen, daß der Landesausschuss dabei sicherlich ein klares

Programm vor Augen hatte. Deswegen kann man jetzt nicht einfach die anderen Sektoren vernachlässigen und nur einen bevorzugen.

Was die Nichtbehandlung der einzelnen Gesuche für das Jahr 1964 betrifft, so möchte ich dem Ausschuss empfehlen, daß er — selbstverständlich nicht mehr heuer, das geht nicht — doch nach einem Ausweg suchen möge. Die einzelnen Gesuchsteller wussten selbstverständlich nicht, — der Termin ist bereits am 1. September aufgegangen — daß heuer die Gesuche nicht mehr behandelt werden. Das wußten sie nicht.

Infolgedessen sind die Gesuche bereits eingelaufen und laufen noch ein. Ich möchte daher den Landesausschuss ersuchen, für das Jahr 1965 entsprechende Mittel für die eingereichten und einlaufenden Gesuche bereitzustellen, damit wenigstens diese befriedigt werden können. Was die Einstellung der Neueinreichung von Gesuchen für das Jahr 1965 betrifft, möchte ich ebenfalls sagen, daß man Mittel und Wege finden muss, um das Volkswohnbauwesen nicht einzustellen, wenn schon keine Mittel zu seiner Förderung vorhanden sind. Wir können einen Sektor, der für uns von grosser Wichtigkeit ist, nicht einfach mit einer Norm, mit einem Gesetze abschneiden. Ich glaube, daß der Landesausschuss auch diesbezüglich für das Jahr 1965 Mittel und Wege finden wird, damit durch dieses Gesetz — vielleicht kann auch ein anderes vorgelegt werden — der Volkswohnbau nicht zu stark getroffen oder überhaupt unmöglich gemacht wird.

**WAHLMULLER (S.V.P.):** Ich wollte nur einige Worte bezüglich der Mittel sagen. Auch Herr Kollege Nardin hat zugegeben, daß im Augenblick für die bereits bewilligten Gesuche keine andere Finanzierungsmöglichkeit besteht als jene, die in vorliegendem Gesetze vorgeschlagen ist. Wenn die Gesuchsteller keine Finanzierungsmöglichkeit durch Darlehen bei Kreditinstituten haben, dann ist natürlich auch der Zinsenzuschuss überflüssig, denn wenn kein Kredit gewährt wird, brauchen wir auch keinen Zinsenzuschuss zu geben. Das heißt, diese Leute können überhaupt nicht bauen oder nicht weiter bauen und auch nicht in den Genuss des Zinsenzuschusses kommen, weil es ihnen unmöglich ist, den nötigen Kredit zu finden. Um ihnen dieses Geld flüssig zu machen, hat der Landesausschuss dieses Gesetz vorgelegt. Dadurch wird der Zinsenbeitrag für 20 Jahre auf einmal ausbezahlt, so daß die Gesuchsteller nun 60% als Schenkungsbeitrag erhalten. Damit wird der Zinsenbeitrag, der für die Bilanz 1965 und 1966 vorgesehen war, blockiert. Es ist also nicht so, daß der Landesausschuss nichts dazu gegeben hat, weil in der vorliegenden Bilanz dieser Fonds

nicht erhöht wurde, sondern mit dieser Massnahme werden die Gelder, die als Zinsenzuschuss für die Gesuche der Jahre 1965 und 1966 bestimmt waren, vorweggenommen und damit die derzeit laufenden Gesuche finanziert.

Der Kollege Schatz hat bereits über die Notwendigkeit der weiteren Finanzierung des Volkswohnbaues gesprochen und ich schliesse mich vollkommen seiner Meinung an. Im Gesetz heisst es ausdrücklich, daß die jetzt eingebrachten Gesuche nicht behandelt werden, solange nicht weitere gesetzliche Massnahmen getroffen sind. Weitere gesetzliche Massnahmen werden aber zwangsläufig auch weitere finanzielle Aufwendungen der Provinz mit sich bringen müssen. Wenn wir durch dieses Gesetz bereits die als Zinsenzuschuss für 1965 und 1966 vorgesehenen Beträge blockieren, dann wird dieses Geld für ein neues Gesetz nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Landesausschuss müsste daher in den nächsten Jahren noch zusätzlich die im Gesetze Nr. 4 vom Jahre 1962 vorgesehenen Mittel aufbringen, wenn er den Volkswohnbau fördern will. Daß wir diese Mittel jetzt, in dieser Lage, am Ende des Finanzjahres, am Ende der Legislaturperiode nicht zusätzlich aufbringen können, glaube ich, ist klar.

Ich bin überzeugt, dass durch ein neues Gesetz neue Massnahmen für die Förderung des Volkswohnbaues getroffen werden und dafür auch zusätzliche Mittel ausgegeben werden müssen. Ich hoffe, daß das in der nächsten Legislaturperiode geschieht. Die Tätigkeit auf dem Gebiete des Volkswohnbaues darf nicht durch die Einstellung der Gesuche gedrosselt werden, sondern wir müssen trachten, daß gerade auf diesem wichtigen Sektor auch weiterhin etwas geschieht und für die Kleinsparer nicht nur durch eine neue Gesetzesmassnahme, sondern auch durch die Bereitstellung neuer Mittel die Möglichkeit für die Errichtung eines eigenen Hauses geschaffen wird.

**MITOLO (M.S.I.):** Osservo prima di tutto, signor Assessore e signori consiglieri, che, secondo me, questa, più che una legge modificatrice di una precedente legge, è una nuova legge, in quanto con la proposta che viene fatta si tende a sostituire un criterio, che era stato stabilito allo scopo di favorire, come dice la denominazione della legge: «... l'accesso del risparmio popolare ad una abitazione», con un nuovo criterio completamente diverso da quello precedente. Il criterio della legge del 1962 era, come è noto, basato su una garanzia che la Provincia dava ad un mutuo che gli interessati contraevano con istituti di credito; questa legge viceversa è una legge che, in conseguenza delle difficoltà che si sono create in seguito alle restri-

zioni di credito conseguenti alla situazione economico-finanziaria nazionale, prevede invece la sostituzione del precedente criterio con un criterio di erogazione di un determinato importo «una tantum» commisurato nel 60% del valore del costo della costruzione.

**BENEDIKTER (Assessore all'edilizia popolare e coordinamento territoriale - S.V.P.):** No; si dà il 60% del contributo ventennale.

**MITOLO (M.S.I.):** Va bene, ma il contributo ventennale però a che cosa corrisponde?

**BENEDIKTER (Assessore all'edilizia popolare e coordinamento territoriale - S.V.P.):** A metà circa.

**MITOLO (M.S.I.):** Comunque si tratta di un criterio completamente diverso: alla garanzia, allo impegno che la Provincia assumeva nel garantire un mutuo, qui si sostituisce un contributo «una tantum». Quindi, sarebbe stato molto meglio che, anziché modificare la precedente legge, la quale a sua volta era stata modificata già una volta nel 1963, la Giunta avesse pensato a presentare una nuova legge. Questo avrebbe risposto anche ad un criterio di tecnica legislativa molto più rigoroso, molto più logico e soprattutto molto più semplice. Qui ci troviamo di fronte ancora una volta ad uno di quei provvedimenti legislativi che modificano la modifica ad un'altra legge di modo che, se si vuole esaminare, studiare e soprattutto applicare le disposizioni legislative che riguardano questa determinata materia, bisogna tenere presente non una legge sola, ma bisogna tenerne presente tre. Questa iniziativa, questa necessità di sostituire un criterio ad un altro in questo campo, secondo me, avrebbe dovuto consigliare la Giunta a presentare un nuovo disegno di legge completamente diverso.

Per quanto riguarda poi la questione che è stata sollevata e trattata dai colleghi che mi hanno preceduto, indubbiamente sono anch'io dell'opinione che sarebbe opportuno non tagliare i ponti con l'avvenire. Non è detto che le restrizioni di carattere creditizio debbano essere ormai permanenti e non è detto che non ci possa essere, non dico nell'immediato futuro, ma nel prossimo, cioè di qui a qualche mese, una ripresa e le stesse misure di restrizione del credito, che sono state imposte alle banche, non è detto che non possano essere revocate o modificate. Ed allora perchè non si devono utilizzare anche i criteri che vigevano nella legge 1962? Tanto più che questo criterio giovava molto di più, era molto più utile ed in un certo senso anche molto più giusto di quello che viceversa si è stati costret-

ti ad adottare per ovviare agli inconvenienti che hanno suggerito la presentazione di questa legge. In altre parole, se fosse stato seguito il criterio di presentare un disegno di legge completamente nuovo per regolare esclusivamente questo particolare, transitorio, eccezionale momento, avremmo potuto lasciare magari in vigore anche la precedente legge.

**BENEDIKTER** (Assessore all'edilizia popolare e coordinamento territoriale - S.V.P.): Ma rimane in vigore!

**MITOLO** (M.S.I.): A me pare di no. Allora non ho capito bene la Sua relazione. Fra l'altro poi il testo che ci è stato distribuito, come al solito contiene soltanto le modifiche ai singoli articoli e non ci mette sott'occhio il testo completo della legge che viene modificata. Quindi, può darsi anche che io faccia della confusione, ma ad ogni modo se io faccio della confusione spero di poter essere scusato e l'Assessore mi possa dare quei chiarimenti che una iniziativa di questo genere richiede per poter essere meditata, discussa e soprattutto approvata con coscienza di causa.

**BENEDIKTER** (Assessor für Volkswohnbau und Raumordnung - S.V.P.): Ich möchte nicht Dinge wiederholen, die bereits im Bericht enthalten sind. Um die Verabschiedung des Gesetzes heute noch zu ermöglichen, beschränke ich mich daher auf Ergänzungen zu dem, was bereits in der Debatte erklärt wurde.

Es wurde gesagt, man soll die Leute nicht mit solchen Gesetzen bzw. Änderungen belasten. Dazu möchte ich sagen, daß das Gesetz vom Jahre 1962 auf der Gewährung der Darlehen von seiten der Kreditinstitute und auch von seiten Privater aufgebaut ist. Jedenfalls mußte der Nachweis für das Darlehen erbracht werden. Mit dem Gesetze vom Jahre 1962 hat die Provinz in keiner Weise die Verantwortung übernommen, daß diese Darlehen immer aufgebracht werden, siehe Art. 5 und 6 des Gesetzes. Rein juristisch hätte die Provinz nach wie vor diesen Standpunkt einnehmen können. Wir haben auch im Jahre 1964 viele Gesuchsteller zugelassen und haben heuer durch unser Schreiben darauf hingewiesen, daß es auf Grund der bekannten Krediteinschränkungen schwierig sein dürfte, ein Darlehen aufzutreiben. Die Gesuchsteller wurden darin aufmerksam gemacht, daß sie nicht ohne weiteres eine Wohnung kaufen oder mit dem Hausbau beginnen sollen. Wir könnten uns somit die Hände waschen. Voriges Jahr wurden 380 Millionen Lire Darlehen nicht gedeckt, heuer betrifft es die Gesamtzahl der Gesuchsteller, wie Sie gehört haben, mit Darlehen in Höhe

von 1.720.000.000 Lire, die nicht gedeckt worden sind. Die Provinz hat sich mit ihrem Gesetz nur verpflichtet, den Zuschuss für ein Darlehen zu zahlen, das nachgewiesen werden muss und von einer Kreditanstalt oder auch von einem Privaten kommen kann. Für das Aufbringen der Darlehen haben wir uns aber in keiner Weise verpflichtet. Wir haben uns aber moralisch verpflichtet gefühlt, etwas zu tun, um die Lage jener, deren Gesuche 1963 und 1964 berücksichtigt wurden, zu erleichtern. Wir haben versucht, das Darlehenskapital nicht nur auf dem inländischen, sondern auch auf dem ausländischen Markt aufzutreiben. Dabei sind wir auf unüberwindliche Schwierigkeiten gestossen, weil jedes Darlehenskapital, das vom Ausland kommt, wegen der Valutaschwankungen hätte zusätzlich verbürgt werden müssen. Von der Provinz hätte zusätzlich zu den Beträgen, die bereits vorgesehen sind, noch eine sehr hohe Summe aufgebracht werden müssen, um die Valutaschwankungen gegenüber den ausländischen Kreditinstituten oder Geldgebern zu decken. Das hätte bedeutet, daß der Zinszuschuss merklich erhöht werden müsste, weil diese Geldüberweisung aus dem Ausland mit zusätzlichen Kosten belastet ist. Es hat sich erwiesen, daß die Provinz mit ihren Mitteln und Befugnissen nicht in der Lage ist, Darlehenskapital aus dem Ausland zu beschaffen. Daher haben wir zu guter Letzt zu dieser Massnahme gegriffen. Dazu muss aber gesagt werden, daß die Gesuchsteller, denen in den Jahren 1963 und 1964 der Zinszuschuss bewilligt wurde, nach wie vor das Recht auf den Zuschuß beibehalten, wenn sie in der Lage sind, sich ein solches Darlehen bei Kreditanstalten oder auch bei Privaten zu beschaffen. Wer also beim Darlehen bleiben will oder der Ansicht ist, daß er mit dieser Eskomptierung nicht auskommt, der kann beim Darlehen bleiben. Deswegen muss eine bestimmte Summe für den Zinszuschuß reserviert bleiben. Denen, die bereits zugelassen sind, wird daher nicht das Recht genommen, beim Darlehen zu bleiben. Auch der Anspruch auf den 20-jährigen Zinszuschuß der Provinz bleibt aufrecht.

Was die Gesuche des heurigen Jahres betrifft, die vom 1. September bis 31. Oktober eingereicht werden, so sagt das Gesetz nur, daß die Behandlung dieser Gesuche aufgeschoben wird. Der Sinn dieser Vorschrift ist, daß die Provinz verpflichtet bleibt, diese Gesuche zu behandeln und gemäß 1. und 2. Teil des Gesetzes einmal zu erledigen. Nach meiner Ansicht könnte man von Betrug reden, wenn wir die Gesuche weiter einreichen und die Jahre vergehen ließen, ohne daß mit diesen Gesuchen etwas geschieht, obwohl wir keine Verpflichtung haben, für das Aufbringen der Darlehen zu sorgen. Wir sagen

daher: Die Behandlung dieser Gesuche im Sinne dieses Gesetzes (Zinszuschuß für Darlehen) wird vertagt. Die Provinz übernimmt die Verpflichtung, diese Gesuche zu behandeln. Sie wird sie auch behandeln, sobald die Kreditrestriktionen wegfallen. Dann wird die Provinz zusätzliche Mittel aufbringen müssen, um diese Gesuche erledigen zu können. Falls die Kreditrestriktionen aber nicht fallen, wird man im Laufe des Jahres 1965 auch diese Gesuche etwa in derselben Art und Weise berücksichtigen, wie es hier mit den Gesuchen aus den Jahren 1963 und 1964 geschieht.

Geld von der Region: Dazu möchte ich sagen, daß sich die Gruppe der Südtiroler Volkspartei Jahr für Jahr anlässlich der Debatte über den Regionalhaushalt bemüht, auf Grund des Art. 70 mehr Gelder aus dem Regionalhaushalt zu erhalten. Es hätte bei der Abstimmung der Mehrheit des Regionalrates bedurft, um diesen Standpunkt durchzusetzen. Wir haben diese Mehrheit im Regionalrat bisher nicht gefunden. Dabei haben wir geltend gemacht, daß wir u. a. das Geld für die Pflichtausgaben der Provinz und auch für den Volkswohnbau brauchen. Wir haben auch geltend gemacht, daß wir seit Jahren jeweils 2 Milliarden Darlehen aufnehmen, um unseren ordentlichen und außerordentlichen Pflichtausgaben nachkommen zu können. Es ist kein Geheimnis, daß die Provinz bis heute noch nicht in der Lage war, die für den heurigen Haushalt vorgesehenen 2 Milliarden, die u. a. für ordentliche Pflichtaufgaben notwendig sind, aufzunehmen. Was die finanzielle Lage der Provinz betrifft, wird der Finanzassessor noch etwas sagen, besonders über den Stand der Rückstände, die bereits für irgendwelche Pflichtausgaben eingesetzt sind.

Die Kriterien des Gesetzes, von denen der Abg. Mitolo gesprochen hat, bleiben nach wie vor aufrecht. Der erste und zweite Teil des Gesetzes bleibt aufrecht. Abgeändert werden nur die finanziellen Bestimmungen, die wir heute verabschieden möchten, um die Notlage der Gesuchsteller, soweit sie von diesem Gesetze Gebrauch machen wollen, zu erleichtern. Man könnte die vorliegenden Bestimmungen auch Übergangsbestimmungen, vorübergehende Bestimmungen nennen und als solche sind sie auch vorgesehen. Sie ändern am Gesetz als solchem nichts. Das Gesetz soll mit seinen grundsätzlichen Normen des ersten und zweiten Teiles aufrecht bleiben und je nach der Finanzlage und dem Bedarfe der Bevölkerung wieder verlängert werden. Über die weitere Anwendung desselben wird der Landtag, wie ich annehme, im Jahre 1965 zu entscheiden haben. Das vorliegende Gesetz enthält in seinen Artikeln vorübergehende Bestimmungen, welche für die Jahre 1963 und 1964 eine andere Möglichkeit für die Li-

quidierung der Beiträge vorsehen als zu normalen Zeiten, wenn keine Kreditrestriktionen herrschen. Dabei wird, wie bereits gesagt, die Möglichkeit aufrecht erhalten, bei den normalen Kriterien des Zinszuschusses zu bleiben. Ich glaube, es wäre nicht anders gewesen, wenn wir jetzt bei diesen Änderungen zur Erstellung des sogenannten Einheitstextes aller Volkswohnbaubestimmungen in der Provinz geschritten wären.

Sie wissen, daß immer wieder neue Staatsgesetze kommen, die in der Provinz nicht in Kraft treten, weil sie mit den Durchführungsbestimmungen über den Volkswohnbau nicht koordiniert sind. Diese Staatsgesetze können erst durch Provinzgesetze in unsere bestehende Rechtsordnung übernommen und zu den bestehenden Bestimmungen der Provinz hinzugefügt werden. Dazu gehört, wie sie wissen, auch ein Gesetz, das die Befugnisse der Provinz mit dem Gesetz über das 10-Jahres-Wohnbauprogramm für Arbeitnehmer und mit dem delegierten Dekret koordiniert, welches neue, eindeutige Kriterien für die Zuweisung aller Wohnungen mit Ausnahme des 10-Jahresprogrammes vorsieht, also, der Romita-Wohnungen und der Volkswohnbauwohnungen im allgemeinen. Dieses Gesetz kann in der Provinz Bozen nicht angewendet werden, weil die Durchführungsbestimmungen im Rahmen der Zuständigkeit der Provinz andere Verhältnisse geschaffen haben. Es müsste daher koordiniert werden. Ich möchte annehmen, daß die Provinz für das 10-Jahres-Programm, für die Koordinierung mit den neuen allgemeinen Kriterien und auch für die Organisation dieser Zuweisungen eine einzige Kommission für alle Wohnungszuweisungen ausserhalb des 10-Jahresprogrammes bilden und in der Lage sein sollte, bei Beginn der nächsten Legislaturperiode diese Koordinierung vorzunehmen sowie einen Einheitstext nach dem letzten Stand herauszubringen.

Ich glaube, daß wir mit diesem Gesetz — und das ist der Sinn unserer Vorlage — der Mehrheit der Gesuchsteller aus den Jahren 1963 und 1964 wirksam helfen können. Die Mehrheit derselben dürfte durch diese Auszahlung des Provinzbeitrages in Höhe von 60% in der Lage sein, die gekaufte Wohnung abzuzahlen oder das im Bau begriffene Haus fertigzustellen, bzw. die Schulden zu bezahlen. Wir kommen damit auch einer moralischen Verpflichtung nach, die wir diesen Gesuchstellern gegenüber übernommen haben. Ich sage moralische Verpflichtung, weil eine rechtliche Verpflichtung diesbezüglich nicht besteht. Wir sind zu dieser Massnahme gelangt, weil diese Krediteinschränkungen gekommen sind, gegen welche die Provinz mit ihren Befugnissen nichts unternehmen kann. Wir setzen uns im Landtag über die Ausübung der Befugnisse

auseinander, die wir haben, und nicht über unsere politischen Ansichten oder über die Parteien, welche den Staat lenken sollen. Was die Ausübung der Befugnisse betrifft, kann die Provinz — der Landtag und der Landesausschuss — mit ihren Befugnissen nicht für diese Krediteinschränkungen verantwortlich gemacht werden. Andererseits aber wollen wir uns nicht die Hände waschen, sondern tun, was in unserer Macht steht, um die Notlage, die schwierige und manchmal verzweifelte Lage vieler Gesuchsteller zu erleichtern.

**ZILLER** (Assessore finanze e patrimonio - D.C.): Nemmeno io vorrei inoltrarmi su quelle che sono le considerazioni di carattere generale circa la situazione di congiuntura, come si usa chiamarla oggi, che l'Italia attraversa, però credo che, pur non essendo questa la sede per parlare di questo fatto, si debba rilevare che non si possa considerare responsabile soltanto il Governo di una situazione quale è quella che si è venuta a creare. Questa situazione in un certo senso, sia pure in misura più attenuata, noi la riscontriamo anche in altri Paesi europei. Quindi, non è che i banchi di destra potrebbero dire che è dovuta al centro-sinistra e che il partito comunista potrebbe dirci invece che è dovuta ad un governo di centro-sinistra non sufficientemente a sinistra. Mi pare che non sia il caso di fare una discussione di questo genere, perchè dobbiamo prendere atto della situazione di fatto; pertanto non entrerà in questa materia.

Devo soltanto rilevare che per quanto riguarda il provvedimento, salutato con notevole interesse da parte delle categorie interessate, che è quello dell'accesso del risparmio all'edilizia popolare, in noi c'era la convinzione che potesse continuare come era stato impostato nell'aprile 1962. Il fatto della restrizione dei crediti da parte degli istituti bancari purtroppo ha portato alla situazione che ci vede costretti ad introdurre un provvedimento integrativo di quella legge del 1962. Coloro che avendo assunto regolari impegni dopo che la Provincia aveva deliberato la erogazione del contributo del 4% sul mutuo corrispondente al 70% del valore dell'immobile che acquistavano, oggi si trovano in molti casi già impegnati o nella costruzione in corso o rispettivamente nell'aver fatto degli acquisti per i quali non sono in grado più di corrispondere gli impegni anche nei confronti dei costruttori o altro. Quindi, lasciarli in una situazione quale è quella in cui sono venuti a trovarsi, ove non avessimo pensato al provvedimento che oggi stiamo discutendo, avrebbe significato non avere quella sensibilità di carattere sociale che sicuramente la Giunta non intende farsi imputare.

Di conseguenza mi pare che il provvedimento

abbia prima di tutto uno scopo, cioè quello di non lasciare nelle difficoltà coloro che avevano assunto dei regolari impegni. Potrei citare degli impegni anche gravi, cioè dei casi in cui i costruttori di edifici in condominio minacciano la recessione del contratto e lo sfratto di coloro che avevano acquistato l'alloggio se questi non provvedono al totale pagamento. Con questo provvedimento, il quale prevede la corresponsione di una misura pari al 60% di quello che noi avremmo corrisposto durante tutto il ventennio, la Giunta vuol venire incontro almeno nella misura del 60%. Se uno aveva ricevuto da noi un contributo pari all'importo di 5 milioni di mutuo sa che prendendo il 60% prende 3 milioni in contanti. E' quindi consentito all'interessato di poter più facilmente accedere o tramite privati o tramite istituti bancari a contrarre un mutuo, il quale non essendo più nella misura così elevata, cioè di 5 milioni, può essere invece contratto nella misura di 2 milioni, senza quindi dover prestare particolari garanzie. Erogando questo importo in contanti « una tantum » noi non esigiamo nessuna iscrizione ipotecaria e quindi l'immobile rimane libero per essere sottoposto a garanzia per l'importo pari ai 2 milioni al posto di 5. E' vero che rimane sempre il 40% di scoperto, cioè quello che non lo possedesse si trova veramente in difficoltà, però devo dire che questo è un impegno notevolmente ampio che ci si assume e che favorisce anche ampiamente gli interessati in questo caso.

Dal consigliere Nardin è stato fatto presente che la Giunta, prima di introdurre questo provvedimento, avrebbe dovuto pensare se non poteva fare qualche cosa di diverso attraverso un esame del bilancio provinciale 1964. Devo dire che lo sforzo che noi compiamo è veramente notevole perchè, per rispondere all'esigenza di questi impegni assunti dai privati negli anni 1963 e 1964, noi andiamo ad impegnare non soltanto quegli importi che la legge prevede per gli anni 1963 e 1964, pari cioè al 4% sul 70% del costo di costruzione, ma impegniamo tutto il 1965 e tutto il 1966 nella stessa misura ove la legge fosse rimasta in vigore. Noi vediamo che nel bilancio 1964 abbiamo 190 milioni più 38 milioni costituenti i cosiddetti fondi di garanzia, nel 1965 abbiamo 260 milioni più 38, sempre per i fondi di garanzia, e nel 1966 330 milioni — va sempre aumentando fino al 1982 —; di conseguenza impegniamo tutti e tre gli importi che avremmo comunque esposto ove la legge fosse rimasta funzionante nella sua interezza, e assorbiamo i 780 milioni, più i 114 dei fondi di garanzia per poter accontentare le richieste del 1963 e 1964 non coperte da mutui. Aggiungere al bilancio 1964 altre cifre oltre ai 6 milioni che comunque dovranno essere aggiunti per poter arri-



vare a quell'importo dei 786 milioni, noi in questo caso non vedremmo dove poter reperire altri mezzi, perchè posso pubblicamente dire che, come il Consiglio ricorda, per fare il riquadro del bilancio 1964 abbiamo bisogno di 2 miliardi di mutuo. Notate bene che i 2 miliardi di mutuo non sono costituiti che in minima parte per la copertura di opere di carattere straordinario, perchè i mutui dovrebbero sempre servire a coprire investimenti di carattere straordinario, ma si e no sono per 800 milioni di carattere straordinario e 1.200.000.000 sono invece per coprire spese a carattere obbligatorio. Basta che io ricordi, per esempio, le spese per quanto riguarda il fondo per l'istruzione professionale tanto degli apprendisti quanto in agricoltura, dove abbiamo già 430 più 120 milioni, quindi 550 milioni che oggi non possediamo e che dobbiamo coprire tramite l'assunzione di un mutuo. Non possiamo naturalmente neanche lontanamente sognarci di dire di sospendere la continuazione dei corsi dell'istruzione professionale artigianale ed agricola. Quindi, oltre a questo devo dire che, per esempio, pur non avendo ancora contratto il mutuo, la Giunta ha deciso, tramite anticipazioni sugli importi di tesoreria che abbiamo, altri 600 milioni, di cui una parte interessante i lavori pubblici per 150 milioni, altri 150 milioni interessanti le abitazioni per i lavoratori agricoli, altri 150 milioni per l'abbattimento del bestiame e poi un'altra cifra e si arriva a 600 milioni di impegni che oggi noi stiamo affrontando pur non avendo ancora contratto i mutui. E' evidente che ad un certo momento o verso fine d'anno o nel corso dell'anno 1965 queste anticipazioni di tesoreria dovremo coprirle con i mutui che ci verranno non appena avremo concluso le trattative.

Per queste ragioni non è purtroppo possibile pensare che il bilancio di quest'anno possa consentire l'inserimento di altre cifre per poter far funzionare regolarmente la legge così come era dal 1962, anzitutto per questa indisponibilità di mezzi; in secondo luogo: se dovessi dire che quella legge ha la sua regolare efficacia e le domande che possono essere presentate fino al 31 ottobre verranno regolarmente esaminate, si corre il rischio di far ripetere nel 1965 quanto si è già verificato nel 1964. Ove gli interessati non dovessero trovare i mutui, loro si troverebbero nuovamente con gli impegni con cui si sono trovati quelli del 1963 e 1964 che speravano invece di poter disporre dei mutui. Non si esclude, e questo l'ha già sottolineato l'Assessore Benedikter, che ove le disponibilità di bilancio nell'anno 1965 e 1966 consentiranno di prendere in esame un rifinanziamento della legge, la stessa possa poi regolarmente continuare a funzionare. La legge come tale portava un impegno di 70 milioni annui più

i 38 di garanzia, ma ove intervenga la possibilità di stanziare separatamente, come diceva anche il consigliere Schatz, un ulteriore importo negli anni futuri, è evidente che la Giunta, nei limiti delle disponibilità di bilancio, non mancherà di farlo.

Attingere a questo titolo e per questi finanziamenti all'art. 70 significherebbe soltanto attingervi nel senso di liquidare sempre « una tantum » il famoso 60% su quello che avremmo dato invece nel giro di 20 anni, perchè non possiamo neanche lontanamente sognarci di essere noi a fare il servizio bancario dell'erogazione di mutui. Noi possiamo semmai pagare l'interesse o pagare un importo « una tantum »; di conseguenza se dovessimo cercare di favorire l'edilizia popolare attraverso importi che ci possono pervenire dalla Regione, evidentemente in questo caso i nostri interventi sarebbero talmente limitati che io penso non ne valga la pena, cioè non valga la pena di creare delle aspettative inutili quando poi all'atto pratico si deve constatare che con 100 o 120 milioni, che non siano di erogazione di contributo su mutui, potremmo vedere accontentata sì e no una trentina di persone, non 300 o 350 che invece normalmente annualmente hanno attinto a questa legge.

Non per mettermi in polemica con il mio collega dott. Benedikter, per quanto riguarda l'art. 70, ma voglio soltanto ricordargli che quando è stato votato il bilancio regionale 1964, io ebbi ad essere contrario ad una votazione con la quale in quel momento, attraverso un ordine del giorno introdotto dalla Volkspartei, si chiedeva una erogazione fin dal 1964 di 300 milioni quando tutto il Consiglio era perfettamente in chiaro che la Regione in quel momento non poteva tirare fuori altri 300 milioni oltre quelli che già il bilancio prevedeva; mentre potrà darmi atto che quando è stato votato in questa sede un ordine del giorno con il quale si chiedeva che la Regione aumentasse i contributi sui propri bilanci per l'art. 70, questo ordine del giorno ha trovato anche consenzienti i rappresentanti della Democrazia Cristiana. Io, poi, come Assessore alle finanze, posso comunicare che non soltanto mi sono limitato a trasmettere quest'ordine del giorno alla Giunta regionale per la richiesta fatta, ma ho anche esattamente specificato, tramite una lettera molto dettagliata, le esigenze del bilancio 1965, per cui si chiede che la Regione voglia assolutamente considerare un notevole aumento sull'art. 70 in maniera da arrivare ad un contributo di almeno 300 milioni. Non posso in questo momento affermare che la Giunta regionale abbia già accolto questa istanza, però posso dire che l'importo destinato all'art. 70 a favore della Provincia di Bolzano e della Provincia di Trento quest'anno sicuramente sarà au-

mentato. Non ho ancora indicazioni precise di che cifra, ma comunque un passo sicuramente in questo senso sarà fatto.

Su quanto ha rilevato il consigliere Mitolo, giustamente il dott. Benedikter ha risposto che questa legge non sospende la prima; quella legge temporaneamente non ha efficacia, perchè adesso non è finanziata. Quante sono le leggi di carattere statale e di carattere regionale, le quali prevedono erogazioni di contributi e che ad un certo momento, però, pur restando in piedi, non possono trovare applicazione per mancanza di fondi? Si verifica un po' la stessa cosa con questa nostra legge, ma dal momento che la sospensiva e non la sostituzione, è prevista fino all'anno 1966, è certo che nel giro del 1965 e 1966 la Giunta esaminerà le possibilità per riattivare la legge nel senso precedente ove si riapra nuovamente la possibilità nel mercato dei mutui, e in forma diversa ove questa possibilità anche in quel momento non dovesse sussistere.

**NARDIN** (Segretario - P.C.I.): Per dire che questa legge potrebbe essere varata all'unanimità se si abrogasse l'art. 11/ter proposto. Infatti, dott. Benedikter, dove sta l'imbroglio? L'imbroglio sta nel fatto che con una legge in vigore si dice ai cittadini: dall'1.9 di quest'anno al 31.10 potete presentare le domande per ottenere queste provvidenze stabilite da una legge provinciale. I cittadini si recano in questo ufficio e presentano la domanda. A parte che mi consta che l'ufficio avrebbe già avuto istruzioni dalla Giunta provinciale per dire a molti richiedenti che non è bene neanche fare la domanda quest'anno, il che è davvero strano, sta di fatto che noi oggi arriviamo ad approvare la legge il giorno 9 di ottobre e sarà vistata, se verrà vistata, entro la fine di questo mese, scaduto cioè il termine.

**CONSIGLIERE:** No, il prossimo mese.

**NARDIN** (Segretario - P.C.I.): Ma non sempre il Governo aspetta un mese! Ad ogni modo, sarà vistata dal Governo nella migliore delle ipotesi nel prossimo mese e i cittadini che hanno presentato la domanda facendo troppi calcoli in base ad una legge provinciale in vigore, si troveranno dinanzi al fatto che la loro domanda è in sospeso. Allora io vi farei questa proposta: abrogate l'art. 11/ter e lasciate che le domande di quest'anno abbiano valore. Il prossimo anno la commissione si riunirà, esaminerà queste domande e applicherà la legge, cioè ammetterà al contributo del 4% per 20 anni le domande che saranno accolte. Quindi, questi cittadini si troveranno nella condizione di avere un'assicurazione della Giunta provinciale che, qualora essi

possano contrarre un mutuo privato o presso un istituto bancario, potranno avere questa provvidenza del 4% per ogni anno sulla somma ammessa a contributo.

Questo sarebbe già molto da un punto di vista proprio di correttezza, perchè una legge che intenda sospendere il valore delle domande, dovrebbe essere varata prima che inizi il termine della presentazione di queste domande. Nella peggiore delle ipotesi questi richiedenti si troveranno nella prossima primavera con la lettera dell'Amministrazione provinciale con la quale si assicura che qualora contraggono il mutuo riceveranno il 4% per 20 anni. Poi vedrete voi nell'anno prossimo se bisognerà dar luogo eventualmente ad una liquidazione del 60% o sperare sempre che avvenga lo sblocco creditizio per quanto riguarda l'edilizia popolare e quindi queste domande di mutuo possano avere pratica applicazione, ma oggi mi pare che sia prematuro non soltanto per l'anno venturo, ma sia un po' imbrogliare la gente. Quindi, abrogare questa prima norma.

Non c'è bisogno poi di dire che fino a quando non sarà diversamente disposto con nuova legge provinciale, a partire dal 1.9.1965 non sono più ammesse le domande di contributo sul fondo ecc. Aspettate l'anno prossimo eventualmente per disporre questo, cioè entro l'estate prossima, prima che si inizi questo periodo stabilito (1.9 - 31.10); se la situazione permane come è oggi, si vari una leggina con la quale si dichiarerà quanto è proposto in questo secondo comma dell'art. 11/ter. E' prematuro oggi varare questo secondo comma.

Per questi due motivi io direi di abrogare l'art. 11/ter, mantenendo valide le domande presentate quest'anno, portandole all'istruttoria della commissione e applicando la legge non relativa al contributo del 60%, perchè questo si riferisce soltanto al 1963 e 1964, ma applicando la legge relativa alla concessione dell'eventuale 4% ventennale. Poi vedrete l'anno prossimo, a seconda della situazione creditizia, economica ecc., come considerare questo impegno della Provincia in ordine alle domande che vengono presentate entro la fine di questo mese, e vedrete l'anno prossimo se converrà varare una norma come quella proposta dal secondo comma dell'art. 11/ter. E' una proposta serena che vi faccio e che toglierebbe a questa legge quella caratteristica negativa sul piano politico-economico, a cui avevo accennato nel mio precedente intervento, cioè creerebbe un fatto psicologico certamente negativo. Tanto più che le domande sono già incominciate ad affluire secondo quanto stabilisce la legge, anche se molti hanno avuto il consiglio di non presentare la domanda. Fino adesso non c'è una legge che en-

tro il 31 ottobre 1964 abolisca una norma contenuta nella legge in vigore, fino adesso non c'è, perchè se anche variamo oggi questa legge non è detto che entri in vigore questo mese. Ed entrando in vigore alla fine di questo mese o il mese prossimo, per un fatto retroattivo, per me è una specie di imbroglio, scusate se uso questo termine, e indubbiamente non depone a favore della Provincia un'agire di questo genere. Mi pare che anche il consigliere Schatz era d'accordo di mantenere in vigore almeno le domande che vengono presentate quest'anno. Questa è una proposta per tagliare un po' corto a certe polemiche e soprattutto a certi riflessi negativi che potrebbero pervenire da una decisione quale è quella proposta in questo disegno di legge.

Art. 70: potremmo parlarne fino al termine della legislatura!

Assessore Benedikter, Le dico semplicemente questo: tutti questi discorsi li deve rivolgere ai Suoi alleati per quanto riguarda questo articolo, cioè agli alleati che sono in Giunta con voi, i quali spartiscono il potere con voi, pedalano sul vostro tandem e quindi lamentatevi in casa. Lamentarsi qui dinanzi a noi, quasi ad imputare a chissà chi la colpa del perchè in Consiglio regionale non sono stati approvati certi ordini del giorno e certe proposte ecc., si vale la pena di farlo, ma sarebbe più preciso indirizzare queste critiche al giusto indirizzo. Guardi, basterebbe che Lei voltasse la testa verso la Sua sinistra, anche se ha paura della sinistra, e troverebbe per caso l'Assessore Ziller, il quale ci ha ricordato poc'anzi che è sempre stato contrario in sede regionale ad approvare queste proposte, salvo votare invece a favore in sede provinciale, perchè non costa niente. In Provincia l'Assessore alle finanze, per quanto riguarda l'art. 70, è di maniche larghe: vota a favore, invia lettere documentate ecc. ecc. E' divertente questo sdoppiamento che sempre in quest'aula avviene a proposito degli uomini della Democrazia Cristiana che fanno parte del nostro Consiglio provinciale, anzi più della Giunta che del Consiglio provinciale, ad onor del vero. L'Assessore Ziller largheggia, in ordine all'art. 70, in Provincia, scarseggia invece, diventa scozzese, quando si tratta di votare nella sede dove vale il voto. Votare qua non serve a niente; sono auspici; è in Regione invece che vale il voto, e lì, strana cosa, quel voto che viene espresso dall'Assessore alle finanze in Provincia, non viene fuori, ma vien fuori sempre il voto contrario! Una questione politicamente intesa, specie in Alto Adige e a Trento, ha un colore e una faccia in Alto Adige, ed ha un altro colore ed un'altra faccia nel Trentino.

L'Assessore Ziller si è dimenticato di parlarci

dei residui. E' vero che ci sono 6 e più miliardi di residui passivi?

**ZILLER** (Assessore finanze e patrimonio - D.C.): Ci sono 2.700.000.000 circa di residui passivi.

**NARDIN** (Segretario - P.C.I.): Allora, Assessore Ziller, mettiamoci d'accordo, perchè il ragioniere capo, non so come si chiami, reggitore supremo della Ragioneria, in Commissione finanze ha detto che ci sono circa 6 miliardi di residui passivi. L'Assessore adesso dice 2.700.000.000. Ma neanche se fossimo al Ministero del tesoro degli Stati Uniti d'America, dove è facile scambiare una cifra per l'altra magari, potrebbero darsi tali divergenze data l'area colossale d'interessi e di affari, ma qui in questa modesta amministrazione provinciale non sappiamo neanche quanti sono i residui passivi! In Commissione abbiamo sentito 6 miliardi.

**ZILLER** (Assessore finanze e patrimonio - D.C.): Sono 2.700.000.000!

**NARDIN** (Segretario - P.C.I.): Bene, allora è lecito e possibile al tempo stesso rivedere tutti questi residui nel senso di vedere se non esce fuori qualche cosa? L'avanzo d'amministrazione, per esempio, viene sempre fuori da pagamenti non effettuati per una ragione o per l'altra ecc., pertanto il prossimo anno ci sarà un avanzo d'amministrazione; sicuramente ci sarà. Ecco, per esempio, se teniamo in vigore le domande che vengono presentate quest'anno, con l'avanzo d'amministrazione del prossimo anno, più un certo sforzo nel rivedere certe spese e così via, soprattutto in ordine ai residui passivi, sicuramente un domani per male che vada, si potrebbe liquidare al 60% le domande di quest'anno così come abbiamo fatto per quelle del 1963 e 1964. Quindi, sarebbe utile stralciare questo articolo in quanto è prematuro da un lato varare la norma proposta nel secondo comma, ed è scorretto varare quanto proposto nel primo comma in ordine alle domande in via di presentazione in base alla sola legge in vigore, quella varata nel 1962, e non a questa che è ancora un disegno di legge che entrerà in vigore soltanto il prossimo mese.

**BENEDIKTER** (Assessor für Volkswohnbau und Raumordnung - S.V.P.): Man müsste sagen, daß die Abgeordneten leicht reden können. Der Landesausschuss hat nicht die Möglichkeit, wie die Zentralregierung, im Dringlichkeitswege ein Gesetzesdekret zu erlassen, das dann dem Parlament zur Ratifizierung unterbreitet wird. Es ist klar, daß ein bestehendes Landesgesetz nicht durch einen Beschluß des Landesausschusses geändert werden kann, durch

einen Beschluss, der auf Verwaltungsebene liegt. Andererseits ist es aber so, daß bei Art. 11/ter sowohl der erste, als auch der zweite Absatz notwendig ist, wenn diese Auszahlung finanziell gesichert sein soll. Wenn sie nicht gesichert ist, kann das Gesetz ja nicht in Kraft treten, bzw. würde es rückverwiesen werden. Wenn wir nichts sagen und die alte Bedingung aufrecht bleibt, dann müssen die entsprechenden Mittel vorgesehen werden, damit wir die im September-Oktober 1964 einlaufenden Gesuche innerhalb Februar gemäss Art. 5 zulassen können. Der betreffende Posten müßte für den Haushalt 1965 und die kommenden 20 Jahre vorgesehen werden. Wie es im Bericht heißt, soll aber der gesamte Voranschlag für 1965 dazu verwendet werden, um die Eskomptierung von 60% durchzuführen. Wenn wir diese Operation durchführen wollen, dann können wir auch die Mittel, die jetzt vorgesehen sind, nicht für etwas anderes verwenden, sondern müssen das Geld, so wie ursprünglich vorgesehen, für diesen Zweck festhalten. Außerdem müssen zusätzliche Mittel aus dem Landeshaushalt für das Haushaltsjahr 1965 und die folgenden aufgebracht werden. Das gilt bezüglich des ersten Absatzes und selbstverständlich auch für den zweiten Absatz. Ein Aufheben dieses Art. 11/ter würde dazu führen, daß die gesamte Operation verringert werden muß. Man könnte nicht mehr 60% auszahlen sondern 50% oder noch weniger. Die gesamte finanzielle Berechnung würde damit umgeworfen. Man kann nicht sagen: wir werden die Gesuche zulassen und werden dann sehen; wenn auch im Laufe des Jahres 1965 kein Darlehenskapital aufgebracht werden kann, werden wir diesbezüglich ein neues Finanzierungsgesetz beschliessen. Das geht nicht. Wenn wir die Gesuche zulassen, dann müssen im Haushalt auch die entsprechenden Posten aufscheinen. Anderenfalls könnte man uns den Art. 81 der Verfassung entgegenhalten.

Was tun wir? Wir legen im Gesetze fest, daß die Gesuche, die jetzt eingereicht werden, vorderhand nicht behandelt werden. Das bedeutet aber, daß diese Gesuche einmal behandelt werden müssen. Weil aber wegen der bestehenden Krediteinschränkungen keine Darlehen möglich sind, sagen wir im Gesetze, die Gesuche werden vorderhand nicht behandelt, damit wir die entsprechenden Mittel, die bereits vorgesehen sind, für die 60%-ige Eskomptierung verwenden können. Das ist das Einfachste. In dieser Form ist auch die Verpflichtung enthalten, daß wir die eingebrachten Gesuche behandeln müssen. Im Laufe des Jahres 1965 können die Krediteinschränkungen fallen und es kann wieder Sparkapital für diese Zwecke geben; dann wird man zusätzliche Mittel aufbringen müssen. Diese Ver-

pflichtung ist hier enthalten, weil es heißt, mit der Behandlung der Gesuche wird ausgesetzt. Es heißt nicht, die Gesuche werden als nichtig erachtet, falls die Kreditrestriktionen weiter andauern. Man wird vielleicht auch mit diesen Gesuchen unter Aufbringung zusätzlicher Mittel aus dem Provinzhaushalt eine Eskomptierungsoperation vornehmen. Übrigens ist es so, daß der Art. 5 und der Art. 6 des Gesetzes darauf aufbauen, daß Gesuche nur insofern zugelassen werden, als Darlehen vorhanden sind. Wir wissen heute, daß solche Darlehen für die ganzen Gesuche nicht aufgebracht werden können: Es handelt sich um 3 Milliarden Darlehenskapital. Aus diesem Grunde wurde der Art. 11/ter, erster und zweiter Absatz, eingefügt, da finanztechnisch und vom Standpunkt der Verfassung jegliche Verpflichtung, die in einem Gesetz übernommen wird, auch gedeckt sein muss. Da auch keine zusätzlichen Mittel eingesetzt werden können, da man nicht weiß, woher man sie nehmen soll, wurde die im Art. 6 vorgesehene Regelung getroffen.

**ZILLER** (Assessore finanze e patrimonio - D.C.): Mi pare che non sia possibile, e questo l'ha già affermato l'Assessore competente, rivedere l'art. 11/ter, perchè scompaginarebbe completamente il piano finanziario, e quindi, proprio in base all'art. 81 della Costituzione, non sarebbe possibile varare questa legge. Togliere questo art. 11/ter significherebbe senz'altro dover inserire nel bilancio 1965 una cifra suppletiva ai 260 milioni di altri 98 milioni.

**NARDIN** (Segretario - P.C.I.): E l'avanzo di amministrazione?

**ZILLER** (Assessore finanze e patrimonio - D.C.): L'avanzo di amministrazione non ci può assolutamente tranquillizzare, perchè non sappiamo se ne avremo. Se ci sarà un avanzo, la Giunta allora potrà vedere cosa fare ed eventualmente il Consiglio potrà abolire in quel momento l'art. 11/ter, ma oggi come oggi noi scompagneremo il piano finanziario e dovremmo fin d'ora impegnarci ad aggiungere altri 98 milioni. Accettare le domande per un importo di 1.500.000.000 al 4% come era finora, significa avere 60 milioni di interessi annui per la durata di 20 anni e 38 milioni per le garanzie. Quindi sono subito 98 milioni. Non bisogna dimenticare che accanto a questo fatto c'è anche quello che è detto a pag. 2 della relazione dove si dice che «... l'operazione in oggetto, la quale nei termini proposti si basa sulla previsione», perciò non ancora certezza, perchè c'è tempo fino al 31 gennaio 1965, «che il contributo "una tantum" sarà chiesto nella misura dell'80%». Ove questo contributo

fosse chiesto in misura superiore all'80%, cioè passare al 90%, faccio l'ipotesi, allora abbiamo subito una maggiore esigenza che dovremmo poi stanziare nel bilancio 1965. I dati definitivi gli avremo soltanto quando gli interessati si saranno pronunciati, cioè se accetteranno questo importo « una tantum » o se invece vorranno avvalersi della legge così come era. Ove questo numero dovesse superare l'80% della nostra previsione, dobbiamo comunque già nell'anno 1965 stanziare una cifra suppletiva non inferiore almeno a 30 milioni. Quindi, avremo i 98 milioni ed eventualmente, se le previsioni saranno superate, altri 30 milioni. In questo momento, non

avendo il bilancio 1965 e non sapendo ancora come potrà essere strutturato, non è possibile proprio accettare la proposta del consigliere Nardin.

**PRESIDENTE:** Chi chiede ancora la parola in discussione generale? Nessuno. Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvato a maggioranza.

La seduta è tolta. Il Consiglio è convocato per giovedì 22 ottobre alle ore 9.30.

ORE 18.45 UHR